

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Domanda di urgenza. — Relazione sul disegno di legge per ispesi straordinarie del Ministero della guerra. — Verificazione degli atti elettorali del collegio di Penne; dichiarato vacante. — Annunzio d'interpellanza del deputato Mandoj-Albanese sopra alcuni fatti successi a Napoli. — Discussione dello schema di legge per proroga dei termini sull'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria — Si pronunziano contro i deputati Ninchi e D'Ondes-Reggio, e lo appoggiano i deputati Panattoni, Zanolini, relatore, Fiorenzi e Mayr, ed il ministro di grazia e giustizia — La discussione generale è chiusa e gli articoli sono approvati. — Approvazione degli articoli dello schema di legge sul censimento del regno. — Volazione ed approvazione degli intieri due disegni di legge. — Relazioni sulle proposte di legge intorno ai cumuli degl'impieghi e delle pensioni, ed al servizio postale tra il Mediterraneo e l'Adriatico. — Discussione generale del disegno di legge per la costruzione di una ferrovia da Taranto a Reggio, in Calabria — Il deputato Silvestrelli espone il voto contrario della minoranza della Giunta — Difendono la proposta i deputati Susani, relatore, Greco Antonio, Plutino e Pace — Opposizioni del deputato Ballanti — Opinione e schiarimenti del ministro dei lavori pubblici — Considerazioni in appoggio dei deputati Allievi ed Avezzana.

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni :

7936. Bernardino da Palermi, provincia di Calabria Ulteriore II, sacerdote minore riformato, si rivolge alla Camera per ottenere una pensione sulla Cassa ecclesiastica, o un qualche impiego onde rimanere fuori del chiostro.

7937. Leone Gabriele, di Barletta, provincia di Terra di Bari, domanda un impiego in compenso delle sciagure sofferte per fatti politici.

7938. Quaranta sacerdoti di Bitonto, provincia di Terra di Bari, espongono vari fatti della giurisdizione ecclesiastica a cui sono soggetti, osservando come questi tornino a danno delle istituzioni civili e del buon ordinamento ecclesiastico, e invocano dal Parlamento opportuni provvedimenti.

7939. Gl'impiegati addetti alla ferrovia nel Napolitano, non ha guari ceduta dallo Stato, ripetono le loro istanze perchè dal Ministero dei lavori pubblici si provveda alla precaria loro posizione.

7940. Verdura Giovanni, Pasquale, Paolo, Raffaele e Alessandro fratelli, di San Giorgio la Molara, in provincia di Benevento, chiedono di essere indennizzati dei danni sofferti dal brigantaggio.

7941. Cerenza Gennaro, di Salerno, provincia di Principato Citeriore, domanda il posto di custode maggiore delle prigioni di Avellino o altrove in compenso delle sofferte persecuzioni politiche dal cessato Governo.

7942. La deputazione provinciale di Terra di Otranto rivolge alla Camera il suo progetto ed il parere della Commissione eletta dal Consiglio intorno all'affrancamento delle decime ex-feudali nella provincia medesima.

ATTI DIVERSI.

LACAITA. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 7938, colla quale quaranta canonici mansionari e sacerdoti del capitolo della città di Bitonto espongono che l'ordinario di quella diocesi nelle promozioni ai benefici ecclesiastici non è guidato dalle regole prescritte dai sacri canoni e dal Concilio di Trento, e non promuove a siffatti benefici ecclesiastici *digniores et magis ecclesiae utiles*, ma per contrario è guidato interamente nella sua scelta da considerazioni politiche.

Espongono che nelle ultime promozioni a canonicati l'ordinario abbia addotto per ragione della sua scelta che coloro che egli promuoveva si erano rifiutati a cantare il *Te Deum*.

Quindi i petenti chiedono che il Parlamento voglia prendere quelle disposizioni che crederà analoghe, perchè cessi tanta aperta violazione dei sacri canoni.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, s'intenderà dichiarata d'urgenza la petizione 7938.

(È dichiarata d'urgenza.)

LACAITA. Prego pure la Camera a voler accordare un egual favore per la petizione 7895.

Le ragioni per le quali prego la Camera a voler accordare l'urgenza sono le seguenti. Non è passato molto tempo che il Consiglio comunale di Terlizzi e centoquaranta cittadini dello stesso comune presentarono per l'organo mio una petizione alla Camera, colla quale chiesero che si dovesse sopprimere il monastero delle Clarisse che esiste in quella città, e che tanto quel monastero, quanto i beni che gli appartenevano, dovessero darsi al comune, affinchè sopperisse alle gravissime spese dalle quali si trova oberato per debiti contratti nel secolo scorso a fine di liberarsi dalla feudalità, ed affin-

chè il locale di quel monastero fosse adattato per la guardia nazionale e per le scuole.

Dietro la relazione fatta dalla Commissione delle petizioni e sulla proposta della Commissione medesima, la Camera approvò che quella petizione dovesse essere inviata al ministro della giustizia ed al ministro dell'interno, affinchè d'accordo provvedessero sull'esposto a tenore di legge.

Ora è pervenuta alla Camera un'altra petizione (quella appunto che chiedo sia dichiarata d'urgenza), colla quale 500 altri cittadini dello stesso comune di Terlizzi pregano la Camera a non voler consentire che si sopprima quel monastero delle Clarisse per le ragioni che essi espongono nella petizione.

Or a me pare che, a prescindere da qualunque considerazione di parte, il deputato, il quale rappresenta l'intero collegio e non una piuttosto che l'altra parte, abbia il debito, quando una petizione in senso opposto alla prima da lui presentata giunga alla Camera, di chiederne l'urgenza nell'interesse della giustizia e della equità. Laonde prego la Camera ad accordarla, affinchè, ove la Commissione a suo tempo creda di dover consigliare l'invio di siffatta petizione al ministro, ciò avendo luogo, possano le provvidenze che il signor ministro crederà opportuno di prendere sull'esposto essere fatte, intese ambe le parti.

(L'urgenza è ammessa.)

DE DONNO. Domando la parola.

Prego la Camera a voler dichiarare l'urgenza per la petizione avanzata dalla deputazione provinciale di Terra d'Otranto, segnata al n° 7942. Essa ha per iscopo l'affrancaamento delle decime ex-feudali in quella provincia, le quali gravitano sulle otto massime derrate della stessa: olio, vino, grano, orzo, avena, fave, cotone e lino.

La barbara prestazione venne esasperata da una giurisprudenza, colpa de' tempi, che estese l'odioso e brutto balzello a' terreni macchiosi che l'industria privata riduceva a coltura ed alla parte colonica, val dire all'opera dell'uomo.

La coscienza pubblica, respingendo affatto tali gravosi avanzi della barbarie, tanto più che il principio civilizzatore è sorretto da un interesse particolare ed immediato, ne sono derivate e ne derivano ogni giorno non lodevoli scene, sulle quali la giustizia penale è obbligata a procedere.

In questo doloroso stato di cose la deputazione, in nome del Consiglio provinciale, ricorre alla Camera, presentando un progetto ch'io non so encomiare abbastanza per essere concepito in un senso d'equità lontano da ambo gli estremi in cui si sono collocati i contendenti. Per il che insisto per la chiesta urgenza, onde conoscere, tra l'altro, le idee del Governo sulla materia, ed aver norma se debba o non debba far uso dell'iniziativa parlamentare presentando uno schema di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarata d'urgenza la petizione 7942.

(È dichiarata d'urgenza.)

PLUTINO. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 7924 dei comuni di Bombicino, Bonifati, Diamante, Sanginetto e Belvedere, che sono della Calabria, i quali reclamano che non si faccia aumento sul prezzo del sale.

Siccome vi è in discussione una legge sui sali e tabacchi, pregherei la Camera che la petizione fosse inviata a quella Commissione perchè ne tenga conto.

PRESIDENTE. Essendo relativa a un progetto di legge in corso, sarà mandata alla Commissione, com'è consuetudine, senza bisogno di un voto della Camera.

**RELAZIONE SOPRA IL DISEGNO DI LEGGE PER
ISPESE STRAORDINARIE SUL BILANCIO DELLA
GUERRA.**

COLOMBANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro per la guerra e riguardante alcune spese straordinarie.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

CANALIS, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Penne.

Esso si compone di quattro sezioni, Penne, Catignano, Torre de' Passeri e Castelli.

Il numero degli elettori iscritti non si potrebbe rigorosamente indicare perchè mancò alla votazione una intera sezione, quella del comune di Castelli, e nel verbale della sezione di Torre de' Passeri si omise di far menzione del numero degli elettori iscritti; però in margine allo stampato, che ho in mano, l'ufficio di Segreteria della Camera fece l'osservazione che gli elettori iscritti della terza e della quarta sezione si dedussero dai verbali dell'elezione precedente.

I votanti furono in numero di 200, ed i voti si ripartirono come segue: Sacchi Vittorio ebbe voti 118, Vecchi Augusto voti 68; dispersi 13, nulli 1: totale 200.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza voluta dalla legge, sarebbe stato il caso di proclamare il ballottaggio tra i due candidati che riportarono il maggior numero di voti; ma nulla di ciò si fece, anzi si omise persino di fare il verbale riassuntivo dei voti e di proclamare il ballottaggio.

Per conoscere i motivi probabili che diedero luogo a questa omissione, sarà opportuno di dar lettura di due lettere del Ministero dell'interno unite alla pratica.

La prima è in data del 16 gennaio 1862, ed è quella che accompagnava la trasmissione della pratica alla Camera, ed è del tenore seguente:

« Il sottoscritto si dà premura di trasmettere all'onorevole signor presidente della Camera dei deputati i verbali della elezione del collegio di Penne, n° 12.

« Il prefetto di Teramo, che ne ha fatto l'invio a questo Ministero, lo avvisa mancarvi quello della sezione di Castelli, comune che, non officiato direttamente, per essere frazione aggiunta a Torre dei Passeri, si astenne dal fare all'uopo alcuna operazione. »

L'altra lettera pare sia stata occasionata dall'istanza che si faceva dal presidente della Camera, affinchè si trasmettesse il verbale riassuntivo, ed è del tenore seguente:

« Il sottoscritto, appena ricevuta la nota 20 gennaio di codesto ufficio di Presidenza, n° 570, non mancava rivolgersi al prefetto di Teramo per richiederli il verbale riassuntivo (modulo n° 2 bis) da cui deve risultare la proclamazione del deputato del collegio di Penne.

« Il Ministero, avendo oggi ricevuto la risposta del prefetto, il sottoscritto si fa sollecito di trasmetterne copia all'onorevole signor presidente della Camera dei deputati in fondo alla presente nota.

« Regia prefettura della provincia del I Abruzzo Ultra. — Oggetto. — Elezione politica. — Richiesto premurosamente il verbale riassuntivo della votazione del nuovo depu-

tato del collegio elettorale politico di Penne, il sotto-prefetto, a nome del presidente del collegio medesimo, ne dichiara che tal verbale non fu compilato sia per la mancanza della sezione di Castelli, sia pel non intervento dei presidenti delle sezioni secondarie.

« È quanto si onora di rassegnare il sottoscritto per la ragguardevole ministeriale segnata nel margine. »

Allo stato delle cose l'ufficio V non ha certamente a proporvi nè l'approvazione, nè l'annullamento dell'elezione di Penne, perchè l'elezione non fu compiuta, e rimase allo stato di un semplice tentativo; non può nemmeno proporvi che si mandi a proseguire il ballottaggio, giacchè vi osterebbe la legge, la quale dice che il ballottaggio deve aver luogo negli otto giorni successivi alla prima votazione. Null'altro dunque rimane se non che proporvi che s'inviti il ministro a voler convocare nuovamente il collegio di Penne per una seconda votazione, e nel tempo stesso, siccome si tratta di popolazioni, le quali manifestamente appaiono nuove affatto nella vita politica, d'invitare pure il Ministero, affinchè per mezzo dei suoi prefetti e sotto-prefetti voglia diramare le opportune norme e direzioni.

PRESIDENTE. L'ufficio V propone che si dichiari vacante il collegio di Penne, e che nel tempo stesso s'inviti il ministro a convocare nuovamente il collegio e diramare una circolare ai prefetti e vice-prefetti, onde impedire che gl'inconvenienti che si sono verificati in quel collegio possano rinnovarsi.

(La Camera approva.)

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA SOPRA ALCUNE DIMOSTRAZIONI DEGLI STUDENTI A NAPOLI.

PRESIDENTE. Il deputato Mandoj-Albanese ha la parola.

MANDOJ-ALBANESE. Vorrei domandare una spiegazione al signor ministro per la pubblica istruzione intorno alle dimostrazioni degli studenti di Napoli; avvenimenti dispiacevolissimi, dappoichè le parole pronunziate in quest'aula ebbero un'eco fortissima in quella Università, diedero luogo a scandali.

PRESIDENTE. Lo pregherei di non entrare in alcuna discussione.

Se vuol fare eccitamenti, li faccia; ma, se intendesse sollevare una discussione su questo argomento, non potrei permetterlo, perchè non è all'ordine del giorno.

MANDOJ-ALBANESE. Io volevo dimostrare l'importanza della mia domanda alla Camera.

Ora io domando soltanto al signor ministro s'egli è in istato oggi di darmi delle spiegazioni su quei gravissimi fatti oppure in qualche altro giorno.

DE SANCTIS, ministro per la pubblica istruzione. Il deputato Mandoj-Albanese desidera forse di farmi delle domande sopra alcuni fatti recenti che egli chiama *avvenimenti di Napoli*; io gli dirò che non ho ancora ricevuto nessun rapporto ufficiale, ma solo un dispaccio telegrafico, nel quale sono accennati brevemente; ed ove egli intenda che gli dia schiarimenti sopra questi fatti, io sono a ciò disposto appena siano giunti i dispacci ufficiali in proposito.

MANDOJ-ALBANESE. Come desidera il signor ministro, purchè si fissi un giorno.

DE SANCTIS, ministro per l'istruzione pubblica. Quando mi sia giunto questo rapporto, mi metterò d'accordo col de-

putato Mandoj-Albanese per fissare il giorno della sua interpellanza.

MANDOJ-ALBANESE. Va bene.

DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER PROROGA DELL'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI NELLE MARCHE E NELL'UMBRIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione generale del progetto di legge per la proroga dei termini delle leggi sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Darò lettura del progetto :

« Art. 1. Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso, nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio, loro accordato per le enfiteusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, numero 2307, pubblicata nelle Marche con decreto 12 novembre 1860, numero 536, e nell'Umbria con decreto 12 dicembre successivo, numero 261; e per le enfiteusi temporarie dal decreto 12 dicembre 1860, numero 581, del regio commissario nelle Marche, e dal decreto succitato 19 dicembre stesso anno del regio commissario nell'Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, numero 74.

« Art. 2. A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l'esecuzione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857.

« Art. 3. La presente legge non pregiudica ai diritti acquistati nell'intervallo fra la scadenza del termine e la sua rinnovazione. »

La discussione generale è aperta.

NINCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

NINCHI. Ho chiesto di parlare non tanto nella speranza di indurre la Camera a rigettare questo disegno di legge, quanto per la necessità di fare da parte mia e di provocare da parte sì degli onorevoli miei colleghi della Commissione, che del ministro di grazia e giustizia, una dichiarazione di principii.

Da tre mesi i direttari delle Marche e dell'Umbria hanno conseguito il diritto di acquistare, sotto certi determinati modi e condizioni, il dominio utile; diritto che ad essi costa, a dir vero, troppo caro, ma che è perciò tanto più sacro. Essi hanno facoltà di acquistare il dominio utile, intimando all'utilista questa loro volontà; l'utilista può, affrancando esso entro quindici giorni, respingere la volontà del direttario. Questa facoltà del direttario, sebbene subordinata alla scelta dell'utilista, ha pure per sè medesima una importanza giuridica ed economica di qualche entità.

Ora, domando io, è egli giusto di togliere al direttario questa facoltà? È egli politico? È egli giusto togliere a cittadini, diritti che hanno acquistato in base di una legge, la quale non riserva ad essi che una menoma parte di quei diritti che si erano assicurati per un sacro contratto?

Si oppone che con questa legge non s'intende derogare ai

diritti acquisiti. Ma, signori, qual è il diritto acquisito, se non è quello che, basato in un proprio contratto, è stato di recente trasformato e sancito in virtù di una legge che voi avete pubblicata?

Voi dite che rispettate gli atti, le attuazioni di questo diritto. Ma io vi rispondo che, se siete conseguenti, non potete rispettare gli atti e le attuazioni, quando non rispettate il diritto di cui questi atti sono l'emanazione.

Gli atti sono effetti accidentali, esplicazioni più o meno durevoli del diritto e della facoltà; essi in tanto meritano rispetto, in quanto è razionale la causa da cui promanano.

Signori, noi portiamo dalla nascita sino alla tomba una gran parte di diritti, che sempre rimangono allo stato di facoltà, e che mai traduciamo a manifestazione di fatti esteriori.

Volete dunque voi disconoscere questi diritti, perchè non li abbiamo attuati, perchè non abbiamo stimato opportuno il valercene? Diritto vuol dire arbitrio consentito dalla retta ragione e dalla legge.

Io ho facoltà di condurre l'acqua come mi sembra per il mio campo; io ho facoltà di erudirmi, di leggere, di viaggiare, di andare, di stare. Se non leggo, se non vo, se non approfitto del mio diritto, potrete voi togliermi il diritto di ciò fare, se, come e quando meglio mi talenti?

Signori, quando si attenta al diritto perchè è rimasto sempre allo stato di facoltà e non si è concretato negli atti, voi distruggete l'individuo giuridico, voi annientate l'umanità. In materia giuridica un falso principio, tuttochè attuato in proporzioni economicamente minime, può tradursi a tali conseguenze che tutto sovverta del pari nella sfera dello spirito e della materia.

È politico? vi chiedeva in secondo luogo.

Io non credo che sia politico il far vedere come da un'ora all'altra si deroga alla legge del giorno precedente. Io non credo che sia politico il mostrare che con una legge d'oggi deroghiamo ad un diritto acquistato tre mesi avanti. Questo mal vezzo è stato il peggior dei mali di cui ci abbiano afflitto le tirannie locali, che ora appartengono, grazie a Dio, al dominio severo della storia.

Il rimescolare spesso le leggi, il derogare ai diritti acquisiti, mette lo stato civile nell'incertezza. La trepidanza diventa generale; nessuno sa più prendere per norma dei propri affari la legislazione vigente, e in questo modo, o signori, si colpisce di paralisi il corpo sociale, si arresta la vicenda delle transazioni civili.

Voi mi direte che la necessità a ciò vi porta. Ma quale necessità? Quale è lo scopo a cui miriamo con la legge di affrancazione? Quello di svincolare i beni, di promuovere la loro mobilitazione, liberandoli dall'inceppamento dell'enfiteusi.

Ebbene, io vi dico che, se questo è lo scopo, voi agite in senso contrario, rinnovando a favore dell'enfiteuta il monopolio dell'affrancazione per un altro anno. Se voi volete davvero liberare i beni dai vincoli enfiteutici, e li volete mobilitare al più presto possibile, mettete in moto il maggior numero possibile di agenti; in rapporto al loro numero, gara d'interessi e di attività, vi riuscirà più o meno facile il conseguire l'intento. Ora è certamente più facile che si addivenga allo svincolo delle enfiteusi quando e direttari ed utilisti fanno a gara per isvincolare, che quando un solo di essi ha interesse a liberare l'enfiteusi dal vincolo.

Io credo che, se c'era da fare qualche cosa in ordine a questa materia, sarebbe stato di reintegrare il diritto del direttario e correggere la legge in quelle parti in cui certa-

mente ella è disconveniente. E di queste parti la peggiore si è quella che accorda al solo enfiteuta, e per un anno, il diritto esclusivo di affrancazione, diritto che si pretende ora di rinnovare per un altro anno.

E, per vero, specialmente nelle enfiteusi modali, nelle enfiteusi a tempo, in quelle enfiteusi nelle quali mille sono le combinazioni indipendenti dalla volontà dell'enfiteuta, perchè possa il dominio utile tornare al direttario, di quell'enfiteusi, di grazia, come si fa a costringere il direttario a vendere il suo dominio all'utilista?

Certamente in questo caso l'utilista possiede per il padrone; il vero padrone della cosa è il direttario, e la giustizia avrebbe voluto che si fosse accordato ad entrambi eguale facoltà di affrancare; questa eguale facoltà nel conflitto vi avrebbe prodotto la divisione della cosa nelle proporzioni dell'utilità economica, del proprio diritto; questa divisione della cosa non era in nessuna maniera imbarazzante, perchè i giudizi di divisione sono tuttodì continui.

Io credo che, invece di gravare viemaggiormente la condizione dei direttari, si abbia a formare una legge la quale equilibri in giusto riparto i diritti degli utilisti e dei direttari nel loro conflitto, legge che abbia per risultato la libera affrancazione dell'enfiteusi.

Pago di questi pochi cenni, attendo dagli onorevoli miei colleghi della Commissione e dall'onorevole ministro di grazia e giustizia una qualche spiegazione sulla dottrina che, a loro credere, informa la legge del 1857, e la proroga, o meglio la rinnovazione dei termini di cui si tratta nel presente progetto di legge.

PANATTONI. L'onorevole nostro collega Ninchi aveva affacciate anche nel seno della Commissione alcune difficoltà, che da tutti furono concordemente risolte. Oggi, per altro, egli le ha spinte agli estremi confini, ed ha sollevata una questione di principii.

Si tratterebbe soltanto di una legge di proroga; ma l'egregio preopinante ne ha domandato il rigetto, e lo ha domandato per un'affermazione che, se vera fosse, non ammetterebbe risposta.

Egli ha detto: questa è una legge che uccide l'umanità.

Sotto il peso di una formola, la quale ci condurrebbe al finimondo (*Si ride*), è necessario alzare la discussione alquanto più in su della proroga, dando spiegazioni che chiariscano il tema semplice dell'odierna questione.

Vi è una legge nelle antiche provincie del regno, la quale fu sancita nel 1857, e sulle qualità o difetti di essa non è ora opportuno discutere. Codesta legge è stata estesa a molte delle nuove provincie, e, tra le altre, anche alle Marche ed all'Umbria; anzi i commissari che presero possesso ed organizzarono quelle provincie fecero varii decreti, che sono un corredo della legge medesima.

Adesso i termini della legge del 1857 e quelli segnati dai decreti commissariali sono già spirati o stanno per spirare. Qual è l'effetto della proposta attuale? È quello di prorogare i termini stessi, di mantenere vivo l'esercizio dei diritti che era segnato dalla legge del 1857 e dai decreti commissariali. Chiedere il rigetto della proroga per i difetti della legge è andare direttamente contro il principio da cui si mosse il Parlamento nel 1857 e che fu ampliato dalle disposizioni dei commissari. E quale fu questo principio? Esso fu quello di rendere liberi e franchi i livelli e sciogliere i vincoli dei beni, in modo però da premiare i possessori e gli utilisti che li avevano migliorati.

Io domando all'onorevole preopinante: da più di un secolo fa, cioè dal primo momento che si riformarono le leggi enfi-

teutiche, quale fu il criterio che dicesse tutti i legislatori e che ormai è accettato nel diritto generale dell'Europa, se non fu appunto l'intendimento economico di assicurare le rendite o rispettivamente rappresentare l'equivalente del fondo al direttario, ma di lasciare i possessi a coloro che coi proprii sudori li avevano resi più produttivi e più utili all'interesse sociale? Se questo fu il concetto dei legislatori in materia di affrancazione, e se ad un tale concetto si accomodò anche il criterio del Parlamento, mi pare che l'onorevole preopinante dissotterri un contrario sistema, che è sepolto da oltre un secolo, e che venga a parlarci in pro dei direttari, allegando il principio dell'eguaglianza, che ormai è riconosciuto non potersi ammettere nelle leggi stabilite sulla materia medesima.

Voi offendete, dice il preopinante, il diritto della giustizia, che deve essere eguale anche pei direttari; voi offendete il diritto acquisito ogni volta che, scaduti i termini, accordate una proroga. In codesto argomento stanno due obiezioni che sono distinte e vogliono una risposta separata.

Quanto all'offesa dei diritti acquisiti, essa non sussiste. La legge del 1857 accordava il diritto dell'affrancazione all'utilista e non al direttario. Era solamente concessa al direttario, esagerando però l'amore dello svincolamento, la facoltà di chiederlo anch'egli quando l'utilista fosse in colpa e in ritardo. Ma prima di poter far ciò, era necessaria perfino una *costituzione in mora*, perchè, scaduto l'anno assegnato all'utilista, il direttario doveva dichiarare di voler dedurre all'atto la facoltà sussidiaria che la legge gli concedeva soltanto in modo subalterno, ed unicamente dopo cotesta dichiarazione l'utilista era costretto di decidere se volesse lasciare scorrere il secondo termine che la legge gli assegnò. Non vi è dunque nei direttari un diritto acquisito. È vano che il preopinante dica: se ho diritto di muovermi, perchè volete impedirmi ch'io muova? Il direttario non può muoversi finchè non ha dichiarata la sua facoltà, finchè non è trascorso il termine che dopo tale dichiarazione è tuttavia assegnato a beneficio dell'utilista.

Ora nelle Marche e nell'Umbria giunse la legge del 1857 inattesa. Cotesta legge non trovò preparati gli utilisti alle affrancazioni da farsi nei termini immaginati dalla medesima.

Non era accaduto colà nemmeno ciò che era accaduto nelle antiche provincie del regno, cioè che si desiderasse che si discutesse codesto sistema delle affrancazioni a termine fisso. Quindi gli utilisti sono da soccorrere e da aiutare nel bisogno in cui si trovarono di avere una larghezza di tempo. Ed ecco la giustizia della proroga.

E l'accordare cotesto termine non è già spogliare il direttario, perchè questo allora si spoglierebbe del diritto acquisito, quando avesse ormai dichiarato la volontà sua di dedurre in atto il potere facoltativo che la legge gli concede, e fosse altresì scaduto quel termine sussidiario che la legge stessa comparte ad ulterior beneficio degli utilisti.

In quanto alla pretesa intrinseca ingiustizia della legge, l'onorevole preopinante è venuto a gravarci di una discussione intempestiva, e che non è nei bisogni di questa tornata, nemmeno è nel mandato che ci hanno conferito gli uffizi. Non si deve oggi discutere nè la giustizia della legge del 1857, nè la giustizia dei decreti commissariali. Se l'onorevole deputato Ninchi vuole portare la questione su codesto terreno, egli la sollevi, prendendone l'iniziativa; oggi non si ha da discutere altro che la proroga. Il principio della legge, il principio dei decreti commissariali, bisogna oggi ritenerlo, qualunque possano esserne i difetti. Chi non vuole concedere

la proroga darà il voto contrario; ma non è questo il momento di discutere il principio. . .

NINCHI. Domando la parola.

PANATTONI. . . Senonchè, a quiete dell'animo dell'egregio preopinante, io debbo avvertire come il principio della legge abbia questo di giusto, che non si offende per nulla l'enfiteusi dei domini privati, inquantochè, essendo liberi nell'amministrazione delle cose loro, sono anche liberi di profittare della legge medesima, chiedendo essi di consolidare l'utile dominio quando il possessore fu moroso ad affrancare il dominio diretto.

Anzi questa legge abbondando, nel senso dell'onorevole Ninchi, ha concesso ciò che le altre leggi di affrancazione non concedono. Imperocchè essa ha concesso anche ai direttari la facoltà di evocare o fare il retratto del dominio utile per consolidarlo col loro dominio diretto; mentre altre leggi d'Europa accordano l'affrancazione unicamente all'utilista e nulla concedono al direttario. Sicchè non è da accusare questa legge di avere spogliato i direttari.

Moltissimi direttari poi non sono mano viva come i privati, e non si trovano nell'esercizio libero dei diritti civili, nè danno ai beni il movimento della contrattazione e della successione. Bisogna aver presente codesto calcolo economico, che pure le leggi civili e politiche debbono avere in molto pregio; sicchè non meritano lo stesso ed eguale trattamento i direttari e gli utilisti.

Che cosa sono i corpi morali e le manimorte, che costituiscono la più gran massa dei direttari? Sono ministri di uffici o di opere, oppure sono corpi aventi dotazioni per sussistere e funzionare in quella maniera che a loro venne assegnata da leggi, fondazioni o istituti speciali.

Or bene, codesti corpi o mani speciali, se hanno un patrimonio livellare, non lo hanno per negoziarlo o trasmetterlo, ma unicamente per sussistere. Quindi la legge non offende il loro scopo, il loro diritto, quando converte un patrimonio di beni che rimarrebbero stagnanti in un patrimonio di capitali od in un appannaggio di rendite fisse. Che cosa vuole questa legge del 1857, benchè non franca, nè perfetta? Essa vuole che i beni ritornino in circolazione e che il pubblico e la società ne profittino. Dunque, se anche con questa legge fu fatto in modo che ritornassero in circolazione i beni e non si negasse il rappresentativo ai direttari, nè si spogliassero i corpi morali, la legge è stata giusta, e l'appunto che il preopinante le muoveva non mi pare abbia fondamento veruno.

PRESIDENTE. Il deputato Ninchi ha facoltà di parlare; lo prego però di voler restringere semplicemente le sue osservazioni alla proroga dei termini.

NINCHI. Osserverò all'onorevole presidente che io non saprei discutere l'inopportunità e l'ingiustizia di una legge che ne proroga un'altra, se non dimostrando alla Camera la poca convenienza della prima. Questo è naturale, nè io saprei con qual altra logica potessi discutere.

PRESIDENTE. Per l'effetto della proroga dei termini questo sta, ma colle sue osservazioni non può certo distruggere la legge precedente.

NINCHI. Io mi restringerò il più possibile ad esaminare nella legge precedente quel tanto che occorra per persuadere la Camera alla reiezione di questa legge in progetto.

PRESIDENTE. Solamente sulla convenienza della proroga.

NINCHI. Pare a me che l'onorevole Panattoni abbia preso un grandissimo abbaglio quando ha preteso di assicurare che questa legge non è affatto estendibile ai rapporti dei pri-

vati tra loro. Io gli farò osservare che questa legge è precisamente estendibile ai rapporti dei privati tra loro.

D'altronde, insino a che noi riconosceremo in certi enti che si chiamano *manomorta* i diritti civili, insino a che noi li dichiareremo proprietari, io curo assai perchè il rispetto dovuto a questa specie di proprietari sia eguale a quello che si ha per gli altri. Signori, in fatto di proprietà, come di qualunque altro principio di ordine superiore, io credo assai pericolosa ogni restrizione; perchè, se oggi si colpisce un proprietario che si chiama con un nome, domani facilmente se ne colpirà un altro che ha un nome diverso, senza potersi determinare dove e contro chi la mala peste vada a riuscire.

Mi si opponeva in secondo luogo che qui non si tratta che di proroga, che il termine dell'anno a cui è confinato il monopolio degli utilisti per affrancare è ancora in corso, e che quindi, nello stretto senso della parola, i direttari non hanno ancora acquistato nessun diritto a pronunciare la loro volontà di affrancazione. Ma anche qui, o signori, c'è un grandissimo equivoco; il termine è già spirato da tre mesi, e spirato questo termine, il direttario ha acquistato il diritto di porre in mora l'utilista.

Io osservava dapprincipio che è un'esile, debolissima facoltà che costa troppo cara, ma che pure ha un qualche valore; perchè la vorrete voi togliere?

ZANOLINI, relatore. Domando di parlare.

NINCHI. Diceva inoltre l'onorevole Panattoni che nelle Marche e nell'Umbria gli enfiteuti non hanno avuto agio di prepararsi nell'anno a questa affrancazione; non si sono potute rintracciare le origini dei contratti, nè definire le modalità dei diritti rispettivi; l'affrancazione, a suo credere, è venuta all'improvviso dall'alto, non si era preparati. Ma questo è pure un grandissimo equivoco.

I nostri domini utili e diretti sono perfettamente allibrati al catasto, i nostri domini diretti sono perfettamente trascritti nelle ipoteche, intorno ai medesimi non è necessaria nessuna indagine. Quegli utilisti che avessero confidato nelle sorti d'Italia, e che non avessero temuto di gittare il danaro nelle spese d'istrumenti, avrebbero dovuto, come molti hanno fatto, approfittare di quel tempo per affrancare; l'invocare oggi un altro termine a discapito dei direttari, è un volere pretendere dalla Camera una condiscendenza che io vorrei non usasse.

D'altronde non è venuta certo inopinata quest'affrancazione delle enfiteusi. Avverto l'onorevole Panattoni che, prima ancora del nostro periodo costituzionale, nel 1848, noi, per motuproprio di papa Pio IX, abbiamo avuto l'affrancazione delle enfiteusi, affrancazione la quale venne successivamente dallo stesso Parlamento romano posta incidentalmente in qualche discussione, perchè, quantunque limitata a carico delle manimorte, sembrava a quel Parlamento che per lo meno vi fosse qualche dubbio che potesse essere congrua la distinzione tra proprietari e proprietari; mentre, per le costituzioni sociali dei nostri paesi, certe manimorte erano riconosciute come proprietarie.

Dissipati in questo modo i dubbi in via di fatto, credo che l'onorevole Panattoni, il quale si fondava sui medesimi, converrà meco sulla ingiustizia intrinseca di questo progetto di legge, che, sotto il nome di *proroga*, mette in campo la rinnovazione di un termine, perchè, o signori, io non capisco come si proroghi un termine che è già da tre mesi spirato.

ZANOLINI, relatore. Nulla aggiungerò a quanto eloquentemente ha detto l'onorevole Panattoni per dimostrare che la discussione promossa dall'onorevole deputato Ninchi non può aver luogo ora che non si tratta della legge 13 luglio

1857, ma sibbene di accordare una proroga od una rinnovazione ai termini che da quella legge erano stati concessi.

Risponderò pertanto all'unico argomento che l'onorevole Ninchi ha addotto, e che sarebbe per sè applicabile allo schema di legge che discutiamo, e cioè che i diritti facoltativi non si possono avere come acquisiti se non quando colui a cui furono accordati abbia dimostrato l'intendimento di giovarsene.

La vostra Commissione non è entrata punto nel merito della legge 13 luglio 1857, essa ha considerato soltanto che questa legge, già pubblicata nelle antiche provincie, poi nell'Emilia con decreto del governatore generale, fu pure applicata alle provincie dell'Umbria e delle Marche dai regii commissari; laonde, nei termini che dalla legge stessa e dai decreti vennero accordati, alcuni poterono profittare della legge medesima, altri nol poterono per cagioni indipendenti dalla loro volontà. L'antica origine di alcune enfiteusi, il trovarsi i terreni enfiteutici in alcuni luoghi distribuiti in piccole frazioni possedute da proprietari di scarsa fortuna, hanno fatto sì che nei termini dalla legge conceduti non si sia potuto da talun enfiteuta rinvenire il titolo delle enfiteusi o raccogliere le prove le quali potessero dimostrare per via giudiziaria i diritti loro, od eseguire le iscrizioni e la trascrizione per le quali la legge del 13 luglio 1857 aveva accordato un termine. Così molti fra i piccoli utilisti non poterono, nei termini loro conceduti, mettere insieme i capitali necessari per eseguire le affrancazioni. Così, qualora questi termini non fossero o rinnovati o prorogati, lo spirito ond'era informata la legge del 13 luglio 1857 verrebbe non solamente tolto, ma invertito, imperocchè questa legge intese di favorire sostanzialmente l'utilista a cui concedeva esclusivamente il diritto di eseguire le affrancazioni entro l'anno, passato il quale accordava al direttario questo stesso diritto d'affrancazione per la consolidazione in capo proprio del dominio utile, coll'obbligo però di denunziare questo suo intendimento all'utilista, affinchè entro quindici giorni egli potesse, se ne aveva il modo o la volontà, eseguire egli stesso a proprio profitto l'affrancazione.

Ora, scaduti quei termini, il diritto di affrancazione tornerrebbe solo a profitto del direttario; imperciocchè nei quindici giorni che questi dee concedere per diritto di prelazione all'utilista non è credibile che l'utilista stesso possa eseguire quello che poté in un anno e più.

Queste stesse ragioni ed altre furono esposte alla Camera; parte furono adottate anche nella relazione dell'onorevole ministro guardasigilli allorchè fu proposta la proroga e la rinnovazione dei termini della legge del 13 luglio 1857, la quale per decreto del governatore dell'Emilia era stata promulgata nelle provincie dell'Emilia.

Per quelle stesse ragioni, per cui la Camera aveva creduto di dover allora accordare la proroga e la rinnovazione dei termini, io non dubito punto che la Camera stessa vorrà anche in questo caso identico approvare una proposta di legge, la quale accorda la proroga o la rinnovazione dei termini della legge del 13 luglio 1857.

PRESIDENTE. Il deputato d'Ondes-Reggio ha la parola.

D'ONDES-REGGIO. Signori, invero io non comprendo come si sia potuto far appunto all'onorevole membro della Commissione di voler dire qualche cosa sull'utilità della legge per quindi argomentare se si debba o no accordare la proroga.

Se mai la Camera divisasse che questa legge fosse una legge ingiusta e dannosa, non dovrebbe accordare la proroga; ma all'incontro dovrebbe dire: se questa legge...

FIorenzi. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO.... è ingiusta, è una legge che non istà, se le proroghe si sono accordate, appunto perchè la legge è ingiusta, una nuova proroga non si deve accordare.

MAYR. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. Questo mi pare il modo logico di ragionare.

Signori, io qui non voglio parlare della giustizia assoluta di questa legge, non voglio dire che forse queste concessioni enfiteutiche non si sarebbero fatte, se mai avessero potuto prevedere i direttari che poi gli utilisti avrebbero potuto affrancare il canone.

Mettiamo per ipotesi che utile sia quest'affrancazione, che la ragione economica la voglia, certamente però niuno potrà negare che sia contro giustizia privilegiare fra l'utilista e il direttario piuttosto l'uno che l'altro.

La giustizia in questo caso esige che le condizioni ad ambidue siano le medesime, e le condizioni ad ambidue allora sarebbero le medesime quando si statuisse che si metta il fondo all'incanto, e colui il quale offrirà di più tra l'utilista e il direttario quegli sia che riunisca in sé tutti e due i domini.

Se dovessi domani proporre una legge su questa materia, certamente la proporrei informandola a questo principio. Non parlo qui delle manimorte, per le quali si potrebbero tener altre norme, ma solo di enfiteusi tra privati e privati.

Rifletto poi, o signori, che questa legge ha un difetto economico enorme, ed è quello che, stabilendo un termine, fa rivolgere all'impiego delle affrancazioni alcuni capitali che senza di questa legge forse si rivolgerebbero ad altri interessi, a qualche industria.

Quindi è che per il principio economico, prescindendo da quello di giustizia, io insisto perchè questa proroga non si conceda.

Quando su di ciò volete fare una legge, la quale non urti con i principii inconcussi della scienza economica, dovete stabilire che si possa affrancar sempre, senza metter alcun termine, perchè allora alcuno non sarà costretto a destinare in un dato stretto termine il suo capitale all'affrancazione, ma sa che può impiegarvelo quando gli convenga, quando meglio gli rivolgerlo all'affrancazione anzichè ad altro obbietto.

Il signor ministro significava (come si dice anche nella relazione) che avrebbe presentato una legge sull'affrancaimento. Ora, io domando: perchè non volete attendere questa legge generale? Perchè invece volete concedere questa proroga, la quale appunto ha gli sconci che ho notato?

Io quindi, o signori, sono d'opinione di respingere la proposta di proroga, e di attendere quell'altra proposta del Ministero che voglio sperare sarà conforme ai principii di giustizia ed ai principii economici che io ho sottomesso alla Camera.

- PRESIDENTE. La parola è al deputato Ninchi. Lo avverto però che ha già parlato due volte.

NINCHI. Vorrei cedere la priorità al mio amico Fiorenzi, riserbandomi di parlar dopo.

PRESIDENTE. Accorderò adunque facoltà di parlare al deputato Fiorenzi.

FIorenzi. Io sono favorevole alla proposta di proroga, perchè sono persuaso che la legge è cattiva; ed io sono persuaso che la legge sia cattiva per una ragione diametralmente opposta a quelle addotte dall'onorevole Ninchi.

Io credo che questa legge sia cattiva, non perchè accorda un anno di prelazione agli utilisti, ma perchè non accorda

loro che un anno, ed è per questa speciale considerazione che io, quantunque sia contrario alla legge, sono favorevole alla proroga, perchè colla proroga non si fa altro che differire il tempo della prelazione data all'utilista.

Ho il fermo convincimento che il voler obbligare l'utilista ad affrancare, e l'accordare poi, in caso contrario, al direttario il potere di affrancare esso in luogo dell'utilista possa condurre a risultati immensamente ingiusti, poichè noi vedremo che le manimorte, le mense vescovili, le collegiate di canonici, la Cassa ecclesiastica, col suo spirito di avidità, sorgerebbero a dire ai piccoli proprietari, a quegli che si è fabbricata una piccola casa sopra un piccolo pezzo di terra: o affrancate voi, o vi caccio di casa e vi privo di ricovero.

Questo darebbe una pessima idea della nostra legislazione. Io credo, o signori, che, se prima di promulgare quei decreti si fossero consultati i nostri paesi e si fosse aspettato per promulgarli che noi fossimo venuti in quest'aula ad esprimere il nostro parere, a dire come la pensavamo, questi decreti non sarebbero stati promulgati.

Il Ministero di Torino avrebbe dovuto pensare a quello che faceva quando sconvolgeva con decreti proconsolari tutte le nostre amministrazioni legislative, tutte le nostre amministrazioni civili, tutti i nostri interessi economici; e questa legge è una di quelle che sono state fatte senza maturo consiglio, ed è per ciò che io domando che questo termine sia prorogato, non, come dissi, perchè creda buona questa legge, ma perchè, se non fosse prorogato quel termine, noi andremmo più presto incontro ad infiniti guai, a molte perturbazioni degli interessi economici del nostro paese.

PRESIDENTE. Il deputato Ninchi ha facoltà di parlare.

NINCHI. Io dalla voce del signor presidente sono ammonto a dire poche parole. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Non potrei nemmeno accordarle la parola, se volessi stare strettamente al regolamento; ma siccome è invalsa l'usanza di largheggiare alquanto, si è per ciò che gliel'ho accordata, pregandola però di voler essere breve.

NINCHI. Sarò brevissimo.

L'onorevole deputato Zanolini ha asserito parole che interessa di rilevare, acciò per avventura non ingenerino una falsa teorica. Egli ha detto che i diritti facoltativi non sono propriamente diritti.

Io non saprei definire il diritto in altra maniera che come una facoltà; il diritto è la causa degli atti, è la facoltà. Quando voi togliete la facoltà, togliete i diritti; gli atti non sono che l'incarnazione, che l'attuazione pratica dello svolgimento dei diritti. Essi non possono avere logicamente il rispetto che voi non avete alle sorgenti da cui emanano.

Quindi ricorderò alla Camera che, colla rinnovazione di questo termine, si urta, si viola un diritto acquisito dal direttario, e per una specie di curiosa contraddizione, anzichè appressarci, ci allontaniamo dallo scopo ultimo e vero, che non è quello di dividere i beni tra l'utilista e il direttario, ma sibbene di liberare la proprietà da ogni vincolo.

Diceva l'onorevole mio amico Fiorenzi, che senza la proroga di questi termini l'utilista sarebbe gettato in mezzo ad una strada, sarebbe stato cacciato dai campi fecondati dal suo sudore.

Ma farò osservare all'onorevole mio amico che, anche senza questa legge in progetto, l'utilista ha la facoltà prelativa dell'affrancazione, ha il termine di dieci anni pel pagamento, per cui non si può dire che il difetto di danaro faccia violenza alla volontà del medesimo. Il lavoro non si può al

certo lamentare, in questo caso, della dura tirannia del capitale, poichè, oltre all'aver dieci anni pel pagamento, può farlo in cinque rate. All'incontro il direttario deve pagare a pronti contanti, ed è poi sottoposto alla prelazione dell'utilista. L'utilista non si trova in condizione tanto cattiva da potersi temere che, senza la proroga di questi termini, esso sia da un momento all'altro in balia di perversa fortuna.

Non infastidisco con ulteriori parole la Camera, perchè confido nella sua giustizia.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mayr.

MAYR. Mi riservo di parlare dopo l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Io non voglio trattenermi ulteriormente la Camera in una questione che mi pare abbastanza trattata; solamente pregherò l'onorevole Ninchi a ritenere equivoco suo che io abbia fatto degli abbagli, cose che tali non sono.

Egli ha detto che io ho considerato la legge del 1857 come estranea ai privati. Io non ho detto questo. Ho detto che mentre la legge comprende ad un tempo e i privati ed i corpi morali, i direttari privati non ne sentono danno, perchè essi hanno il mezzo, l'attitudine e la libertà per profittare della legge, chiedendo la consolidazione del dominio utile appena il livellare trascuri l'affrancazione del dominio diretto. Godendo essi del pieno esercizio dei civili diritti, possono venire a concorrenza anche coll'utilista, e servono al fine che la legge si prefigge, perchè una volta che i privati direttari hanno consolidato in sé il dominio utile essi lo mettono in commercio.

L'altro abbaglio, di cui per equivoco mi tassa l'onorevole Ninchi, è di non aver fatto la parte eguale ai corpi morali. Egli dice: dacchè essi sono capaci di acquistare, perchè non saranno altresì capaci di affrancare?

Io posso rispondergli col tenore dei decreti stessi pubblicati nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche, inquantochè non hanno dato la capacità di affrancare ai corpi morali, essi hanno stabilito che devono innanzi tutto ottenerne licenza dall'autorità pubblica.

Ma poi faccio notare all'onorevole Ninchi che quando la legge ammette il principio di affrancazione, l'ammette per ragioni di pubblica utilità. Ora crede egli che riuscirebbe di pubblica utilità se il dominio utile fosse represso dalle mani morte, presso le quali la proprietà, ritornando consolidata, sarebbe per sempre stagnante?

Le leggi di affrancazione hanno favorito l'utilista perchè è sempre una mano viva, e perchè affrancando presso di lui i beni tornano in commercio e si trasmettono per successione.

Un ultimo equivoco prendeva il deputato Ninchi quando diceva avere io ignorato che negli Stati romani vi fosse una legge di affrancazione. Io non ignorava potervi essere questa legge; ma si sarebbe trattato di affrancazioni meramente eventuali e facoltative, mentre la legge della quale si tratta, qualunque ne sia il pregio, introdusse le affrancazioni obbligatorie e con termini definiti.

Ora che la legge del 1857 fu estesa dalle antiche ad altre nuove provincie, e che i termini di essa furono replicatamente prorogati, a che cosa tende l'attuale progetto? Tende alla proroga di cotesti termini anche nelle Marche e nell'Umbria. Pertanto, siccome la questione non versa che sul prorogare o no i termini già stabiliti, tutte le altre questioni si sono sollevate per mera pompa, non riguardavano il bisogno della discussione presente. Tornando essa donde si mosse, io credo che un impedimento pregiudiziale tolga di porre in

deliberazione il principio della giustizia o no della legge del 1857, e che solamente debbasi stabilire se convenga o no di prorogare i termini della legge stessa. Ed a questo effetto, parendomi che non occorra divagarsi ulteriormente in teorie, io domando la chiusura.

PRESIDENTE. Il signor deputato Mayr insiste nel voler parlare?

MAYR. Sì, insisto.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. In massima io sono contrario alle concessioni di proroghe ed alle rinnovazioni di termini i quali siano scaduti. Per questa mia tendenza, e perchè d'altronde non mi constava che nelle Marche e nell'Umbria fosse necessario prorogare i termini della legge, colla quale si è provveduto all'affrancazione delle enfiteusi, io non aveva domandato alla Camera questa proroga; ma, poichè alcuni onorevoli deputati dell'Umbria e delle Marche, i quali conoscono i bisogni di quel paese, hanno creduto di prendere l'iniziativa ed hanno presentato al Parlamento un progetto di legge, per cui i termini per l'affrancazione, che erano scaduti a danno dell'utilista, verrebbero ad essere nuovamente concessi, io ho aderito con tutta facilità a quella proposta.

E con quella stessa facilità con cui io vi ho aderito, prego ora la Camera di voler fare buon viso a questa proposta; avvegnachè non mi commuovano le osservazioni che furono adottate in contrario per dimostrarvi che questa concessione di nuovi termini non deve essere fatta, sia perchè con essa verrebbero pregiudicati i diritti acquisiti, sia perchè verrebbe dato un nuovo vigore ad una legge che in sé non è buona.

Non regge la prima considerazione, ed è facile il convincersene. A termini della legge pubblicata sull'affrancazione, i direttari, i cui diritti si direbbero lesi colla nuova legge, hanno, scaduto il termine utile concesso all'utilista, diritto di fare la dichiarazione che vogliono essi affrancare la proprietà in loro vantaggio. Ma questa dichiarazione non attribuisce loro il diritto di ottenere la consolidazione, se non quando l'utilista a cui la dichiarazione fu fatta non abbia, dal canto suo, mostrato nel periodo di quindici giorni di voler esso valersi di quel diritto che a lui primo fu concesso.

Come dunque si lede il diritto di questi direttari?

Se si concedesse un nuovo termine all'utilista per domandare in suo favore l'affrancazione quando il direttario già avesse fatta la sua dichiarazione, e già fossero scaduti i quindici giorni utili concessi all'utilista dalla legge attuale, si verrebbe certo a ledere il diritto del direttario; ma ciò non si propone colla legge che è sottoposta alla vostra approvazione, la quale, quando questo diritto sia stato acquistato dal direttario per effetto della sua dichiarazione, e per la non fatta contraria dichiarazione dell'utilista, dichiara espressamente all'articolo 3 che esso rimane conservato. Ma quando il direttario non ha ancora fatto dichiarazione nessuna di voler consolidare in sé la proprietà, come mai può egli dire che, concedendo all'utilista un termine nuovo, egli venga pregiudicato in un suo diritto? Ma non è egli vero che quando il direttario faccia la dichiarazione può l'utilista, anche stando ai termini della legge antica, fare ciò che oggi farebbe in conseguenza della concessione dei nuovi termini? La differenza questa sarebbe soltanto, che a termini della legge antica, e quando niuna proroga intervenisse, l'utilista dovrebbe valersi del suo diritto nel termine di quindici giorni; quando invece colla legge

proposta egli potrà ciò fare nel periodo concesso nuovamente, che è quello di un anno.

Del resto il bisogno di concedere questo nuovo termine all'utilista è una necessità per le Marche e per l'Umbria, avvegnachè nelle Marche e nell'Umbria il dominio diretto trovasi sempre o quasi sempre nelle mani di corporazioni le quali, per disposizione legislativa, non potrebbero consolidare in sé la proprietà; e ne avverrebbe per ciò che nessuno svincolo di beni enfiteutici si verificherebbe in quelle provincie. Ora, se il Parlamento ha creduto conveniente di prorogare i termini allora quando si trattò dell'affrancazione delle enfiteusi nelle altre provincie dello Stato, lo deve fare tanto più facilmente ora che si tratta dell'affrancazione nelle Marche e nell'Umbria, perchè in quelle provincie il non prorogare questi termini sarebbe lo stesso che impedire che le affrancazioni avessero luogo. La proroga dunque in sé non lede nessun diritto e porta incontrastabilmente un vantaggio.

Ma sarà poi vero che colla proposta proroga si venga a dar nuova vita ad una legge la quale in sé è cattiva? Io non so in verità come si possa sostenere che sia essenzialmente viziosa e riprovevole una legge la quale provvede alla libertà dei beni.

Io comprendo che le stesse disposizioni non possano essere buone in tutti i paesi, ma nelle provincie in cui fu pubblicata la legge sulle affrancazioni il principio di provvedere alla libertà dei beni è certo universalmente accetto. Sarà forse ingiusto il modo col quale vi si è voluto provvedere all'affrancazione? Esaminiamolo. Noi avevamo due interessati, l'utilista e il direttario; l'uno, cioè, che ha diritto di possedere continuamente mediante il pagamento di un canone determinato, e l'altro che ha voluto, quasi direi, spogliarsi della proprietà, che l'ha abbandonata, che volle insomma assicurarsi soltanto una rendita annua.

Or bene, non è egli giusto che, dovendo consolidare in uno di questi due interessati la proprietà, si dia la preferenza a colui il quale già tiene il possesso, il quale si è applicato alla coltivazione del fondo, il quale ha avuto essenzialmente in mira di divenire una volta proprietario, piuttostochè al direttario, il quale, nell'atto medesimo costitutivo dell'enfiteusi, ha voluto in certo modo rinunciare alla proprietà ed altro non volle avere se non una rendita annua?

Io credo che la legge non possa sotto questo aspetto essere censurata; in conseguenza, se la legge è buona in sé, se il prorogarla è una necessità, massime per le Marche e per l'Umbria, io credo che la Camera non avrà nessuna difficoltà a dare ad essa il suo voto favorevole.

MAYR. È stato dimostrato con tanta sapienza dagli onorevoli deputati Zanolini, Panattoni e dal signor guardasigilli che i termini debbono essere prorogati nell'Umbria e nelle Marche, che nulla vi posso aggiungere, e credo che la Camera voterà la legge quale è stata proposta. Ciò non ostante, questo stesso bisogno di prorogare i termini dimostra che la legge sulle affrancazioni è difettosa, dimostra il bisogno di sanzionare una nuova legge generale per tutto il regno. Molte volte n'è stata fatta la domanda, molte volte ne hanno fatto promessa i ministri, ma non furono ancora adempiuti i voti del regno, e principalmente delle provincie dell'Emilia.

Mi permettano, signori, di parlare su questo argomento; sarò breve, non abuserò dei momenti della Camera.

L'onorevole Cassinis, quando reggeva il Ministero di grazia e giustizia, dichiarò nella Camera che presto avrebbe proposto una legge sull'affrancazione delle enfiteusi; disse che avea convocato una Commissione per elaborarne il progetto,

spiegò anche in qualche modo il concetto che avrebbe informato la sua legge, il quale consisteva, se ben ricordo, nel sanzionare semplicemente l'affrancabilità delle enfiteusi, senza prescrizione di tempo, a favore del solo enfiteuta, a condizioni eque da stabilirsi per legge. Ottimo è questo concetto, perchè in tal modo si conseguirebbe senza perturbazione lo scopo che la legge si propone, il quale è quello di togliere gl'impedimenti che le enfiteusi oppongono al libero movimento della proprietà.

Dichiarata l'affrancabilità, le enfiteusi non opporrebbero maggiori ostacoli alla libera circolazione dei beni di quello che faccia un censo redimibile, un debito ipotecario. Aggravar oltre il fine della legge la condizione del direttario o dell'enfiteuta sarebbe un attentato alla proprietà, uno spoglio, un'ingiustizia non reclamata neppure dall'interesse economico, politico e sociale.

La dichiarazione dell'onorevole Cassinis fu accolta con soddisfazione dalla Camera e dal paese; ma egli non poté incarnare il suo disegno, perchè intanto cessò d'essere ministro.

Succedutogli l'onorevole attuale ministro guardasigilli, anch'egli sette mesi fa venne alla Camera a dichiarare che avrebbe presentata una legge di affrancamento. Sette mesi fa! Ma intanto nessuno schema di legge ha proposto.

Signori, è indispensabile, è urgente che si sanzoni presto una nuova legge di affrancazione delle enfiteusi.

Non facciamoci illusione; la legge sarda che domina in alcune parti del regno è improvvida, è cattiva per giudizio universale. Vi è sacrificato l'interesse tanto del direttario, quanto dell'enfiteuta.

È ingiusto che sia fatta l'affrancazione prima che se ne sia pagato il prezzo.

È ingiusto che sia in facoltà dell'enfiteuta di pagare il prezzo di affrancazione in un novennio in cinque rate.

È ingiusto che, non seguita l'affrancazione entro un anno per parte dell'enfiteuta, possa il direttario consolidare il diritto coll'utile dominio, cacciare dal fondo il possessore.

Nelle enfiteusi poi temporarie o non si dà compenso, o si dà un compenso insufficiente al direttario per la perdita del diritto e della riverzione del fondo.

La legge sarda fu estesa anche all'Emilia, e vi è stata peggiorata dagli editti dittatoriali.

Ora è nell'Emilia ove più che in altra parte abbondano le enfiteusi.

Nel Ferrarese, per esempio, non vi è quasi fondo che non sia soggetto a qualche vincolo enfiteutico, ed è là in quelle provincie, o signori, che la legge sarda ha prodotto e produce le maggiori perturbazioni negli interessi e nelle proprietà, il male d'innumerabili famiglie e il malcontento generale.

Egli è per ciò, o signori, che, veduta la renitenza dell'onorevole signor guardasigilli a prendere l'iniziativa di una legge generale per tutto il regno, pochi giorni fa si sono riuniti deputati di tutte le provincie italiane, i quali hanno nominato una Commissione, presieduta dal mio onorevole amico Vegezzi, per elaborare un progetto di legge di affrancazione delle enfiteusi fondato sui principii dell'equità e della giustizia, affine di porre un argine ai mali che provengono dalla legge vigente, e per estendere i benefizi dell'affrancazione sopra tutte le parti del regno.

Io faccio questa dichiarazione credendo che ne venga un conforto alle provincie dell'Emilia sofferenti sotto l'azione di una legge riconosciuta improvvida e vessatoria. È bene che quelle provincie sappiano che il Parlamento è sensibile a' loro mali e si accinge a porvi rimedio.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Se vogliono la chiusura, l'appoggino.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Una parola sola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro guardasigilli.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Quando s'intendessero fare appunti alla legge sull'affrancazione dei beni enfiteutici vigente nelle Marche e nell'Umbria, non si dovrebbero fondare le censure, come ha fatto l'onorevole preopinante, esclusivamente sulla legge sarda del 1857, avvegnachè la legge sarda del 1857 fu pubblicata in quelle provincie con molte modificazioni.

Non so poi come possano dirsi per effetto di quella legge sacrificati e gli interessi degli utilisti e gli interessi dei direttari.

MAYR. Domando la parola.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Ciò che io credo possa esser lamentato riguardo a quella legge è l'inazione in cui rimane la sua esecuzione.

In quanto alle dichiarazioni che io privatamente ebbi l'onore di fare all'onorevole deputato preopinante, credo che le medesime stessero in questi termini, che io ben volentieri mi sarei occupato a preparare una legge relativamente allo svincolo dei beni enfiteutici.

Non ho trovato al Ministero, allorchando io ne assunsi l'ufficio, un lavoro preparato a questo riguardo, perchè so che la Commissione che dall'egregio mio antecessore ed amico era stata nominata per preparare una legge su questa materia non aveva gran fatto continuato i suoi lavori.

Io poi per parte mia debbo dichiarare che trovo molto difficile il far una legge la quale possa attagliarsi al giorno d'oggi a tutte indistintamente le provincie italiane, sia perchè c'è bisogno anzitutto di avere una legislazione eguale, sia perchè le condizioni territoriali non sono eguali dappertutto, e l'enfiteusi che in alcune provincie deve assolutamente essere condannata, potrebbe per avventura essere in altre un mezzo di migliorare l'agricoltura.

Conseguentemente è necessario a questo riguardo fare studi gravi, studi lunghi, sopra elementi e dati di fatto che non si possono raccogliere così prontamente.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Se si vuole la chiusura, si alzino dieci ad appoggiarla.

(La chiusura è appoggiata.)

D'ONDES-REGGIO. Chiedo la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha la parola contro la chiusura.

D'ONDES-REGGIO. Io aveva chiesto la parola per un motivo importante, per dimostrare le conseguenze che possono venire da un voto intempestivo, e far riflettere al signor ministro guardasigilli come non si possa in nessun modo accogliere la sua teorica, che mi sembra nuovissima, intorno all'indole dell'enfiteusi, qualificandone il canone come una semplice rendita.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1 :

« Un nuovo termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, è concesso, nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diretto coll'utile dominio, loro accordato per le enfi-

teusi perpetue dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1857, numero 2507, pubblicata nelle Marche con decreto 12 novembre 1860, numero 556, e nell'Umbria con decreto 19 dicembre successivo, numero 261; e per le enfiteusi temporarie dal decreto 12 dicembre 1860, numero 581, del regio commissario nelle Marche, e dal decreto succitato 19 dicembre stesso anno del regio commissario nell'Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del regio governatore dell'Emilia 9 marzo 1860, numero 74. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 2 :

« A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge decorrerà un nuovo termine di 18 mesi a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l'iscrizione e la trascrizione, o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 5. La presente legge non pregiudica ai diritti acquistati nell'intervallo fra la scadenza del termine e la sua rinnovazione. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

VOTAZIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUL CENSIMENTO.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge, proporrei che si deliberasse ancora su quello del censimento, il quale, suppongo, non darà luogo a discussioni, perchè già venne approvato dalla Camera e dal Senato.

Darò lettura del progetto di legge :

« Art. 1. Il decreto reale 8 settembre 1861 è convalidato e convertito in legge colle avvertenze seguenti, e ciò mediante il censimento eseguito a norma d'esso decreto avrà tutti gli effetti legali dalle vigenti leggi stabiliti.

« Art. 2. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono più persone in convivenza, non che gli individui che vivono da soli, sono tenuti d'inscrivere nelle schede distribuite a domicilio per il censimento della popolazione tutte le annotazioni corrispondenti alle categorie di dette schede, e sono tenuti di consegnarle riempite ai commessi comunitativi che si recano a tale uopo nelle rispettive case.

« Art. 3. Coloro che dopo l'epoca in cui sarà divenuta obbligatoria la presente legge ricusassero di adempiere agli atti da questa prescritti, o nell'adempierli alterassero scientemente la verità, incorreranno in una pena estensibile sino alle L. 50. »

La discussione generale è aperta.

(Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione degli articoli, i quali sono approvati.)

Prego la Camera di non sciogliersi dopo questa votazione, perchè stanno ancora iscritti all'ordine del giorno due progetti di legge, i quali probabilmente potranno essere approvati di quest'oggi.

(Si passa alla votazione per scrutinio segreto, la quale rimane aperta circa tre quarti d'ora.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge: Pro-
roga dei termini delle leggi sull'affrancamento delle enfiteusi
nelle provincie delle Marche e dell'Umbria:

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	187
Voti contrari	52

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge: Cen-
simento della popolazione del regno d'Italia nel 1862:

Presenti e votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	175
Voti contrari	40

(La Camera approva.)

**PRESENTAZIONE DI RELAZIONI: 1° SUL CUMULO
DEGL'IMPIEGHI E DELLE PENSIONI; 2° SUL SER-
VIZIO POSTALE NEL MEDITERRANEO E NELL'A-
DRIATICO.**

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mazza per pre-
sentare una relazione.

MAZZA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera
la relazione sul progetto di legge intorno al cumulo degl'im-
pieghi, delle pensioni e degli assegnamenti. (*Bravo!*)

CONTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la
relazione sul progetto di legge intorno alle convenzioni per
la concessione del servizio postale e commerciale nel Medi-
terraneo e nell'Adriatico.

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CON-
CESSIONE DEI TRONCHI DELLA FERROVIA DA
TARANTO E DA REGGIO IN CALABRIA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama in discussione
lo schema di legge per la concessione dei tronchi della fer-
rovìa calabrese da Taranto e da Reggio, in Calabria.

Esso è nei seguenti termini:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far procedere
immediatamente ai lavori della ferrovia da Taranto a Reggio
conformemente all'articolo 25 della convenzione 30 aprile
1861.

« Art. 2. La spesa pei lavori necessari non potrà per altro
eccedere cinque milioni. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

SILVESTRELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Plutino.

PLUTINO. La cedo al deputato Silvestrelli.

SILVESTRELLI. La minoranza della vostra Giunta si
crede in dovere di esporvi per quali motivi non ha creduto
potersi accordare nel presente progetto di legge. Evidente-
mente col medesimo si fa una deroga sostanziale a quella
sancta in questa stessa Sessione e stata pubblicata il 28 luglio
del decorso anno.

Ora, prima che la Camera venga a pronunziare questo
voto, è ben naturale che ella sia informata e consideri le
conseguenze del voto stesso.

Alcuni dei vostri uffizi diedero espresso mandato ai rispet-
tivi commissari di non approvare questa legge che a due
condizioni: la prima, che si accertasse se la somma di 5 mi-
lioni assegnata dall'articolo 25 della legge sopracitata del-
l'anno scorso fosse stata totalmente esaurita; la seconda, di
verificare se nessun inconveniente fosse per derivare nell'in-
teresse delle finanze dello Stato dalla concorrenza, mediante
la presente concessione.

Alla prima obbiezione si è risposto che la somma di 5 mi-
lioni, sebbene non totalmente spesa, era stata però impe-
gnata nella sua totalità sulla linea da Palermo a Termini.

A tenore per altro dell'articolo già detto, questa somma
doveva servire per lavori da farsi immediatamente, ossia
nello scopo che, per effetto del ritardo naturale ed inevita-
bile degli studi, non venissero ritardati i lavori. Ora si sa
che nel fare il contratto della ferrovia tra Palermo e Termini
si comprese ancora l'armamento di detta linea, e questo forse
non sarà conforme allo spirito di quell'articolo.

SUSANI. Domando la parola.

SILVESTRELLI. L'altra ragione per la quale si è detto
essere stato necessario d'impegnare l'intera somma è stata
che non si sarebbe trovato compagnia, la quale si sarebbe
accollata i lavori in Sicilia, se si fosse trattato di una somma
minore. A questo la minoranza della vostra Commissione
stimò opportuno di soggiungere e di far osservare come non
fosse il caso di cercare gli accollatori per questi lavori in Si-
cilia. La compagnia Adami e soci era obbligata ad assumerli
senza limite minimo di somma; il limite di 5 milioni era il
limite massimo prescritto per questi lavori.

Alla seconda obbiezione, se cioè fosse abbastanza guaren-
tito l'interesse dello Stato per la concorrenza alla quale la
legge che vi si propone va a derogare, la risposta non è stata
del pari soddisfacente, giacchè l'onorevole ministro pei la-
vori pubblici ha pronunziato che su questa quistione non si
può decidere in modo assoluto e senza replica; epperò la
minoranza della vostra Giunta, benchè abbia considerato quei
motivi politici ai quali allude la relazione, non ha potuto ve-
nire nella sentenza di derogare immediatamente, ed in que-
sta Sessione, ad una legge votata l'anno scorso, lo spirito
della quale sembra che fosse di guarentire nel modo il più
esplicito, il più sicuro, la concorrenza pubblica ai lavori della
linea nell'interesse delle finanze dello Stato.

Voi dovete por mente, o signori, che una compagnia, la
quale sia investita dei lavori di una testa o d'ambidue le
teste della linea tra Taranto e Reggio, evidentemente non
sarà questo un fatto vantaggioso per quelle altre compagnie
che potrebbero essere chiamate in avvenire, o saranno chia-
mate a concorrere ai lavori successivi. Egli è per ciò che,
posti a fronte fra loro i motivi politici ed i vantaggi che si
asserisce derivare da questo progetto di legge, cioè una evi-
dente anticipazione di guadagno nel tempo a cominciare i
lavori; messe a calcolo queste cose, la Camera potrà giudi-
care se sia luogo di passare oltre a queste considerazioni e
votare la legge.

La minoranza della Commissione vostra non è stata di
questo avviso.

SUSANI, relatore. Avendo la minoranza della vostra Com-
missione esposto davanti alla Camera alcune delle considera-
zioni per cui essa non vorrebbe sancito il progetto di legge,
corre l'obbligo a me, relatore della maggioranza, di rispon-
dere brevemente a ciascuno degli adottati argomenti.

Fu detto anzitutto che, adottandosi questa legge, si dero-
garebbe in modo sostanziale alla legge del 28 luglio 1861.

Io veramente non so come ciò possa mai affermarsi.

La legge 28 luglio, dice la minoranza, si fonda principalmente sopra certe garanzie di pubblica concorrenza, colle quali, diciamolo nettamente, si è voluto riparare ad un contratto poco buono, riducendolo ad essere il meno possibile dannoso; voi, scemando in alcuna parte la efficacia degli articoli, i quali vogliono la pubblica gara per la concessione definitiva dei lavori, derogate alla legge in modo sostanziale.

Che si deroghi, certo io non lo vorrò negare, ma sostanzialmente la deroga è insignificante. Qual è l'importanza della linea totale? Da Taranto a Reggio presuntivamente corrono 450 chilometri, questi 450 chilometri costeranno certamente più di cento milioni. Ora, se noi accordiamo al Ministero che, per soddisfare ad un voto delle popolazioni, si eroghino per anticipare i lavori cinque milioni, voi potete, signori, facilmente vedere che ciò sarà ben poco rispetto al complesso dell'opera. Si è detto che alcuni uffici aveano dato incarico al loro commissario di verificare se tutti i cinque milioni fossero stati erogati effettivamente, e che ciò non risultando, non si è creduto di potere accordare un nuovo sussidio. Il modo col quale si è fatto valere quest'argomento tenderebbe a gettare il discredito sopra l'amministrazione, sopra il Ministero. In verità non credo che il rimprovero che se ne facesse potesse essere meritato; imperocchè, o signori, se è vero che l'articolo 25 dice che gli Adami e soci, concessionari, erano in piena balla del Ministero, credo anche che nessuno di quanti siedono al banco dei ministri vorrebbe mai abusare d'un diritto che a stretto rigore di legge gli compete. Ciò sarebbe assolutamente inumano.

Ora io credo che gli Adami e soci abbiano accettato questo arbitrio ministeriale appunto perchè fidarono in ciò che un ministro dei lavori pubblici del regno d'Italia sarebbe sempre un uomo ragionevole. Si poteva obbligare un'amministrazione qualsiasi ad impiantarsi in luoghi poco abitati, in luoghi ove non si trovano uomini abituati a tal genere di lavori, in luogo dove si deve quasi tutto procacciare dal di fuori quello che in altre più felici contrade si potrebbe avere dovunque, senza concedere un lavoro di qualche rilievo? Signori, io non lo credo. Non posso essere sospetto di fare la corte al ministro dei lavori pubblici, ma, vi dico la verità, mancherei di coscienza, se in questo caso non dicessi che al suo posto io avrei fatto lo stesso, e quindi credo di dover dire in coscienza ch'egli ha fatto bene. Dice la minoranza: ma badate bene che i cinque milioni erano dati per accelerare i lavori in genere; non era mestieri che provvedeste con ciò all'armamento. Ciò snatura il contratto.

Ma, o signori, la minoranza cade in un gravissimo errore; imperocchè l'articolo 4 della convenzione dice che la concessione contempla l'assunzione di tutte le opere, di tutte le spese per la costruzione ed armamento di detta linea, ecc. Nè potevasi supporre che poi all'articolo 25, sotto il nome di lavori, s'intendessero lavori di una specie diversa da quella che è contemplata nella convenzione della quale si trattava.

Ora resterebbe un appunto: i denari i quali sono impegnati possono essi aversi per effettivamente erogati?

Io dico che, per il fine al quale mira la legge, certo lo sono; imperocchè il ministro, basandosi sull'articolo 25 della legge, ha dovuto accordare una certa estensione di lavori, i quali bastassero a chiamare sul luogo la società in modo che potesse onestamente lavorare. Non potevasi poi pretendere che mettesse mano al fondo che ci voleva, unico a sua disposizione, per pagare quei lavori quando sarebbero finiti, onde trasportare una porzione di quel credito a pro delle opere da farsi sul continente. È per ciò che la maggioranza ha creduto

di dovere, come dichiarò nella relazione, ammettere che si avesse per ispeso quello la cui spesa era effettivamente impegnata. Perciò ammise che il debito contratto si dovesse effettivamente considerare avere esaurito tutto il credito aperto. Altrimenti operando, o signori, si sarebbe venuto a questo, che noi avremmo riconosciuta al ministro dei lavori pubblici una latitudine di facoltà, la quale assolutamente credo che, nell'interesse del pubblico tesoro, ciascuno di noi dovrebbe rifiutare.

Se, autorizzando un lavoro di un'estensione considerevole, voi avete ad ammettere che il ministro possa in quest'anno, pagandone solo una piccola parte, portare il credito che sarebbe stato aperto per tutto quel lavoro in un altro luogo, signori, questo varrebbe aprire l'adito all'arbitrio ministeriale in un modo che mi parrebbe veramente non poter essere approvato dai rappresentanti degli interessi dei contribuenti. La compagnia, dicono i nostri avversari, in questa maniera viene ad essere introdotta nella rete da costruire in Calabria, così che toglie l'efficacia della concorrenza voluta dalla più volte citata legge del 28 luglio. E qui la minoranza, per voce del suo officioso relatore, ha detto come il medesimo signor ministro, non volendo pronunciarsi, abbia detto che era una cosa, se ben ritengo la parola, opinativa.

E veramente il signor ministro si è tenuto in una lodevole riserva. La legge era d'iniziativa parlamentare, e nessuno vuol pigliar legna verde da ardere in casa sua, quando possa farne a meno.

Ma, o signori, se l'onorevole ministro avesse voluto fare un po' meno la parte del quieto vivere, avrebbe egli potuto pensare di compromettersi molto dicendo che egli questa obiezione la credeva veramente piccolissima? Io credo che, se il ministro avesse reputato la concorrenza seriamente dannosa, si sarebbe opposto e l'avrebbe apertamente detto. Egli è troppo uomo pratico di queste cose per poter credere che sensibile danno ci sia. Io per me non lo credo. Permetta la Camera che tra le molte ragioni di questa opinione, una, la principale, la esponga.

Che cosa avverrà se la Camera sancisce questo progetto di legge? Avverrà che il ministro dei lavori pubblici, sino alla concorrenza di cinque milioni in uno o più dei punti della linea tra Reggio e Taranto che egli crederà più convenienti, potrà anticipare i lavori. Così potranno, lungo quella linea, trovarsi armati alcuni chilometri di strada ferrata, i quali non lo sarebbero stati che più tardi, se si fosse mantenuta l'osservanza di tutte le prescrizioni della legge del 28 luglio.

Ora l'onorevole ministro ha fatto eseguire degli studi in due luoghi, prima di tutto sulla testa della linea da Taranto al Bradano, se non erro, e da Reggio verso la direzione opposta.

Ora è supponibile che già per ciò solo egli là, e non altrove, si varrà della facoltà che questa legge gli concederà di anticipare la costruzione di alcuni tronchi di questa ferrovia.

Io credo per verità che non si possa mettere in dubbio che egli comincerà da Taranto al Bradano con una specie di preferenza sopra lo stesso tronco che andrà da Reggio verso Taranto.

Mi figuro che, applicando questi 5 milioni alla strada lucano-calabra, si darà la preferenza a quel tratto, il quale ha intorno 40 chilometri di lunghezza. Penso che l'onorevole signor ministro verrà a ciò, perchè suppongo ch'egli amministri bene i denari che il Parlamento confiderà al suo arbi-

trio. Di questa maniera in brevissimo tempo avremo 40 chilometri di strada che si potranno armare ed esercire, movendo da Taranto verso i punti dove devonsi fare i nuovi appalti a termini della legge.

Ora egli è ovvio che, se per una parte si è potuto affermare che lavorando in quella direzione i signori Adami e soci, perchè impiantati, potranno precludere ad altri l'adito a concorrere, io all'incontro, senza fermarmi a dire che, trattandosi di tronchi assai estesi, l'influenza del piccolo tronco concesso non sarà sensibile, potrò sostenere che noi d'altra parte guadagneremo.

Infatti, se voi obbligate il ministro a soddisfare ai desiderii delle popolazioni calabresi senza armarlo di questo nuovo progetto di legge, egli si troverà nella necessità di appaltare dei tronchi più piccoli di quello che altrimenti non farà.

La legge del 28 luglio non obbliga a determinata lunghezza di tronchi, egli potrebbe aprire un appalto di 20, di 30 o 40 chilometri.

Una voce. Di 100 chilometri.

SUSANI, relatore. Nella legge non è detto che i tronchi debbano essere d'una individuata lunghezza; la legge dice unicamente che entro l'anno 1862 devono essere in lavoro su tutta la linea 150 chilometri, ma il signor ministro può appaltarli in dieci, come in un solo tronco.

Io credo che, per avere dei considerevoli ribassi, convenga fare appalti d'una discreta entità; la Camera ne vede la ragione senza che sia bisogno di perdere tempo a dichiararla.

Io dico che col poco che vi si chiede, autorizzando il Ministero a soddisfare al desiderio attuale delle popolazioni, mettendolo così in posizione di accrescere l'entità dei tronchi che dovrà successivamente appaltare, voi farete un buon affare, voi gioverete anzi che nuocere agl'interessi del pubblico erario.

Ma v'ha di più. Tutti sanno che in Calabria non vi sono strade. Chiunque vorrà andare ad assumere quei lavori dovrà fare il conto di trasportare là uomini, materiali, mezzi di mille specie assai più che in qualunque altro paese. Credete voi che costerà di più il trasportare a 60 chilometri da Taranto quando vi saranno 40 chilometri di ferrovia fatta o quando non vi saranno?

Io dico che, come appaltatore, se tale fossi, sapendo che il Ministero mi ha preparato 40 chilometri di strada già fatta, potrei fare dei ribassi maggiori che se dovessi colà far trasportare a schiena di mulo tutti gli utensili, tutti i materiali, tutti gli uomini dei quali avrò bisogno. Quindi è che sia dell'interesse generale di quest'impresa l'anticipare i lavori del piccolo tronco da Taranto al Bradano.

Io credo che a questa considerazione la minoranza non avesse abbastanza posto mente quando affermò che, concedendo i cinque milioni dei quali si tratta, venga ad essere scemata la garanzia che per la concorrenza era stata introdotta nella legge del 28 luglio.

Ma, o signori, vi ha egli ragione per ritardare più oltre, indipendentemente anche dalla questione di tornaconto, il momento nel quale si darà mano ai lavori? Io non lo credo, e su questo proposito bisogna parlarsi francamente. Qual è la condizione di quelle popolazioni in nome delle quali si domanda a questa Camera di votare il presente progetto di legge?

La condizione loro è questa. I Governi che hanno preceduto il Governo nazionale mille volte, in mille modi promisero e sempre mancarono di parola. Queste popolazioni non sono assuefatte ancora a rispettare la maestà della legge li-

beramente votata dai rappresentanti della nazione; è in esse scusabile, ma reale, il timore che una legge sancita dal Parlamento non possa avere il suo effetto. Esse vedono che non si lavora, e temono che non si abbia a lavorare mai più. Nè la Camera vorrà dimenticare che al naturale dubbio, all'esitanza naturale in queste popolazioni segregate dal consorzio della più civile Italia dalle montagne. . .

GRECO ANTONIO. Domando la parola.

SUSANI, relatore. . . e dalla mancanza di qualsiasi facilità di comunicazione, non vorrà, dico, la Camera dimenticare che si aggiungono le tentazioni di emissari nemici d'Italia, i quali percorrono quei paesi, ed in ogni modo cercano di suscitare quei dubbi e quei sospetti i quali sono ingiusti, ma che pure esistono, e che noi dobbiamo ad ogni costo smentire col fatto. Là, persuadetevene o signori, a null'altro che ai fatti si crederà

Io quindi credo che la Camera troverà giusto il convincimento nel quale la maggioranza della Commissione è venuta, che questa legge debba approvarsi quale abbiamo avuto l'onore di sottoporla alla vostra sanzione. Chè, mentre non ne può derivare grave danno all'erario pubblico, essa si raccomanda di certo per riguardo ad un interesse politico capitale, interesse il quale, in quest'ordine di cose ed in questo momento, è e deve essere prevalente.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Plutino.

PLUTINO. Parlerò dopo il deputato Greco.

GRECO ANTONIO. Dirò poche parole.

Io ho fatto parte della maggioranza della Commissione, ed ho appoggiato di gran cuore questo disegno di legge, perchè credo necessario che i lavori per la strada ferrata calabrese possano una volta esser messi in esecuzione. Debbo però protestare contro le parole dell'onorevole Susani, il quale attribuisce ai Calabresi un'indole, uno stato di poca coltura ed un modo di pensare che forse non è.

SUSANI, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

GRECO ANTONIO. Credo che la diffidenza di quelle popolazioni non derivi dalla condizione in cui sono state tenute, ma da altro; poichè, benchè oppresse continuamente da infame tirannia, pure hanno mostrato in tutti i tempi tale patriottismo e tale fermezza nel tollerare e nel respingere il despotismo, che, se non hanno superato gli altri popoli civili, certo non sono stati ad essi secondi.

Solamente, il disegno di legge per la ferrovia calabrese fu discusso alla Camera nel 15 luglio, poi sanzionato dal Re e pubblicato il 28 stesso mese. Sono passati ben sette mesi, ed in quei luoghi non si è visto il minimo indizio che gli studi per queste strade potessero essere intrapresi. Quindi ha cominciato una certa agitazione, una certa diffidenza, la quale ha fatto sì che, come in altra circostanza ha detto il signor ministro dei lavori pubblici, non si credesse che le strade ferrate potessero in quelle località eseguirsi. Quindi il differimento degli studi e non altro è stato la cagione della diffidenza in cui sono venute quelle popolazioni. Ed è per questo che io esorto l'onorevole ministro affinchè spenda non solo i cinque milioni dei quali è parola nella presente legge, ma dia piena esecuzione a ciò che è stato stabilito colla legge 28 luglio, affinchè gli studi siano completati al più presto possibile, come avrebbero dovuto esserlo a quest'ora; poichè nel bilancio del 1861 fu stanziata la somma di 20 milioni per queste strade, e si disse che per tutto il 1862 ben 150 chilometri avrebbero dovuto essere fatti o almeno in costruzione. Io voglio sperare che al fine dell'anno questa cifra si ragguagli, tuttavia ho bastantissima difficoltà a crederlo possibile.

Quindi io, nell'appoggiare il presente disegno di legge e nel pregare la Camera di accordare ad esso il suo voto, rinnovo le mie preghiere al signor ministro affinché questi studi si facciano al più presto possibile e si facciano secondo gli intendimenti del Parlamento, il quale stabilì quale debba essere la linea da seguirsi, la somma da spendersi ed i lavori che pel 1862 debbono essere in costruzione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Susani per un fatto personale.

SUSANI, relatore. L'onorevole Greco ha creduto di protestare contro quanto io dissi intorno alla ragione politica, la quale consiglia alla Camera di votare questa legge, ma poi egli ha nel suo discorso, molto meglio di quello che io potrei fare, dimostrato che io aveva detta la pura verità. Infatti, per raccomandare alla Camera l'approvazione di questa legge, egli si è appoggiato sopra il fatto che in quelle popolazioni non è la fede che il Governo voglia adempiere la legge.

Ed io non ho detto altro che quanto l'onorevole Greco ha detto, quanto insieme con lui molti altri della maggioranza avevano ripetuto nel seno della Commissione.

Io non ho mai dubitato dello splendido patriottismo che hanno sempre mostrato i Calabresi, patriottismo del quale conosco tutte le antiche e le più recenti prove; ma prego l'onorevole Greco a voler considerare che, volendo spogliare questa legge del carattere politico che essa veramente ha, io non so quanto buona opera egli farebbe per ottenere dalla Camera il voto di questi cinque milioni. In quanto a me confesso che, se si fosse tolta la ragione politica, avrei preferito di gran lunga che a dar mano ai lavori si aspettasse tre o quattro mesi, fino a quando il Ministero potesse dare regolarmente corso alla legge del 28 luglio.

PRESIDENTE. Il deputato Ballanti ha la parola.

BALLANTI. È necessario che la Camera conosca sotto l'influenza di quali principii si possa adottare il presente disegno di legge.

Sono d'avviso che esso sollevi due questioni: l'una politica e l'altra economica.

In quanto alla questione politica, non dirò alcuna parola, giacché credo che verrà trattata dall'onorevole Plutino.

Trattando solamente la questione economica, io ritengo realmente convenire che il disegno di legge degli onorevoli Plutino e Romeo debba essere respinto.

L'obbiezione principale che si possa fare sembrami essere la deroga, dirò così, l'annullazione della legge del 28 luglio.

L'onorevole Susani osserva che la deroga non è che apparente, giacché si tratta di pochi lavori; si tratta soltanto, come egli dice, di una scalfitura alla legge 28 luglio. Ma l'onorevole Susani vorrà ben distinguere fra la quantità dei lavori e la qualità di essi e la località dove si eseguiranno. Collo schema di legge che si discute si propone che i medesimi si mettano ad effetto nelle due teste della linea. Ora questi lavori sono tali che, in realtà, ogni concorrenza, ogni qual volta questi lavori saranno dati alla compagnia Adami e soci, sarà annullata; credo che lo spirito della legge del 28 luglio meglio si possa ricavare dalla relazione dell'onorevole Allievi. L'onorevole Allievi diceva in quella che i signori Adami e soci furono molto ritrosi riguardo all'incanto, essi insistevano a volerlo escluso.

Egli diceva: « Assai più ritrosi si mostrarono i concessionari sull'argomento degli incanti. Essi insistevano a volerli esclusi in tutti i casi in cui Governo e società fossero in accordo sui prezzi della perizia preventiva.

« La Commissione non pensò doverne desistere. Parve ad

essa che l'incanto fosse una guarentigia, conforme ai grandi principii e giovevole all'interesse ed alla responsabilità della stessa pubblica amministrazione. Insistevano i concessionari affinché fosse loro mantenuta almeno la facoltà di agguagliare il minor prezzo profferito nell'incanti e data così una assicuranza di prelazione. La Commissione tenne fermo nell'avviso che una tale prelazione avrebbe esclusa o fatta illusoria ogni concorrenza. »

Egli è certo dunque che tutta l'economia della legge 28 luglio riposa sulla guarentigia degli incanti.

Ora, dati questi lavori, questa concorrenza sarà scemata o annullata?

L'onorevole Allievi vi risponde e dice: « Ottenuta la prima aggiudicazione dei lavori, i concessionari, forti della locale esperienza, e dispensati dalle spese di un primo avviamento, vedranno la loro situazione farsi anche migliore, ed assicurata a sé una larga prospettiva di onesti lucri. »

Ecco dunque che fino dal 28 luglio la Camera poté conoscere che la vera guarentigia consisteva nella prima aggiudicazione dei lavori; ora, se il progetto di legge presentato aggiudica questi lavori senza la concorrenza, egli è certo che la concorrenza sarà annullata, e tutta l'economia della legge sarà annullata; quindi il Governo si troverà nel rischio di perdere quella differenza di somma che consiste nel cinque per cento, locchè forma, su 300 milioni, 15 milioni di perdita. Insomma la Camera dovrà riconoscere, ripeto, che se questa concorrenza è scemata, lo Stato corre rischio di perdere 15 milioni incirca.

Se al contrario si respinge la legge, io credo che i lavori potranno egualmente farsi, e che la questione si chiude al tempo. Ora, se gli studi di massima sono fatti, come l'onorevole ministro ci assicura; se tra la messa in esecuzione di questa legge e la messa in esecuzione degli articoli 9, 10 e 11 della legge 28 luglio non vi fosse che la differenza di due mesi, ritengo che la Camera vorrà respingere la legge, per non correre il rischio di perdere quindici milioni sulla somma totale necessaria per la costruzione della linea calabrese.

PLUTINO. Io dichiaro avanti tutto agli onorevoli miei colleghi che io non intesi nè punto nè poco di menomare in nessun modo le garanzie dei fondi pubblici, ma sibbene di ridurre i termini dilatorii per la costruzione della ferrovia.

L'onorevole Susani e l'onorevole preopinante pare che cadano in isbaglio, quando credono che l'adozione di questa legge non porti che due mesi secondo l'uno, e quattro mesi secondo l'altro, di vantaggio sul tempo.

Vediamo un poco quale è stato il contratto primitivo.

Il contratto primitivo stabiliva che si debbono fare gli studi per cento chilometri, e che, dopo fatti gli studi di cento chilometri, la società Adami ha diritto a studiare gli altri.

Su questi studi si aprono gli incanti; si dee poi fissare un termine per l'aumento del sesto o del decimo, nonché per altre formalità che possono occorrere. Non basteranno quindi nè due mesi, nè quattro; ci vorrà un anno od un anno e mezzo per cominciare i lavori della ferrovia delle Calabrie. Lo spazio di due o di quattro mesi non basterà neppure per compire gli studi necessari al tracciamento dei cento chilometri che dobbiamo stabilire come il minimo del lavoro da appaltarsi dalla società Adami e Compagnia.

Signori, abuserò un momento della vostra pazienza per esporvi le condizioni stradali delle Calabrie.

Il caduto Governo aveva per sistema di tenere divise le Calabrie. Da Reggio a Taranto non v'è un palmo di strada, non c'è un ponte. Da Reggio a Napoli v'ha un'unica strada,

la strada consolare; nella mia provincia, che si compone di 400000 abitanti, non si hanno che 60 chilometri di strada rotabile.

Prego i signori deputati di porre attenzione al quadro che faccio della condizione delle Calabrie.

Nella mia provincia non si trovano che quattro ponti, i fiumi si passano quasi tutti a guado, e si passano anche a guado due fiumi che si debbono varcare dalla valigia postale; nella provincia di Catanzaro non abbiamo che cinque ponti; nella provincia di Cosenza non ne abbiamo che sette.

Tutti gl'inverni le popolazioni sono esposte al pericolo di naufragare nel passaggio dei fiumi, e siamo 1700000 abitanti.

Mentre in tutta Italia si lavora sia ad appalto, sia ad economia e si spendono ingenti somme, mi è doloroso, o signori, il pensare che non si è solleciti a sollevare le condizioni delle Calabrie, di quelle popolazioni, per il solo sospetto che si possa mettere in pericolo qualche centinaio di mila lire.

Io combatterò recisamente il dubbio tremendo che l'onorevole preopinante gettò sulla Camera, che 15 milioni potrebbero essere messi in pericolo dall'accettazione della legge.

I lavori per 500,000,000 di lire il Ministero può farli sia con incanti parziali, sia per economia. Egli può darli anche alla società Adami e Compagnia.

Ora, signori, subito che noi abbiamo un contratto il quale stabilisce che la compagnia Adami è obbligata immediatamente a metter mano ai lavori, e che tutte le opere che si faranno andranno soggette allo stesso prezzo, alle stesse condizioni, alle stesse norme dell'incanto definitivo, io veramente non comprendo come l'onorevole preopinante possa sostenere che, accettando questo progetto di legge, si viene a mettere in pericolo la somma del 5 per 0,0, vale a dire di 15,000,000 di lire sulla strada totale.

Signori, ci sono altre considerazioni.

Voi sapete le condizioni delle nostre provincie. È inutile che io vi funesti con tristi racconti.

I proprietari hanno dovuto sospendere i lavori. I comuni, che all'apparire della libertà avevano pensato a creare dei consorzi, a raccogliere delle somme per stabilire degli stradali, non sapendo ora più, dopo che voi avete la generosità di decretare una strada ferrata, non sapendo ove dirigere queste strade rotabili comunali, non sapendo le livellazioni che debbono darvi, non sapendo dove andranno ad essere costruiti gli imbarcaderi, i comuni hanno sospeso tutti i loro lavori; quindi non lavori pubblici, non lavori privati.

Aggiungerò che all'epoca della guerra di Crimea il caduto Governo pensò a togliere a tutto il regno di Napoli più che venti milioni di ducati sul prezzo del grano e ne proibì recisamente, per quattro anni, l'estrazione. Questo provvedimento portò la riduzione dell'agricoltura; la riduzione dell'agricoltura cagionò la carestia, e fu causa che due anni sono il Borbone, per riparare al malcontento del popolo, è stato obbligato di far venire da Odessa e dall'Egitto un'immensa quantità di grano, che distribui nelle masse a 24 carlini allo stajo. Signori, il grano oggi vale 36 carlini.

Opere non ce ne sono, in conseguenza c'è grande miseria, in tutto il regno non ci sono stati legumi; quindi la condizione dei nostri montanari non è niente prospera, non è niente felice.

Aggiungerò che per compiere l'unità d'Italia se ne è mischiata anche l'atmosfera; le nevi, che abitualmente cadevano nel settentrione d'Italia, quest'anno sono cadute nel

mezzogiorno abbondantemente. Ebbene, signori, i nostri contadini senza lavoro nè pubblico, nè privato, con un 50 o 40 per 0,0 di più sul prezzo dei primi alimenti della vita, credo che abbiano il diritto di domandare alle signorie vostre non già che gettiate il denaro, ma che almeno lo spendiate in Calabria in que' lavori stradali, come in tutta la Penisola non solo, ma anche in Sicilia si sta spendendo a larga mano (e ne fo plauso) a vantaggio dell'intera nazione.

Io non trovo ragione perchè sotto un troppo assottigliato pretesto di economia si voglia privare quella popolazione dal prender parte con lavori a una qualche utilità, la quale può, o signori, arrecare grandi vantaggi all'Italia, come mi accingerò a provarvi, se me lo permettete.

Appena il signor ministro dei lavori pubblici ha dotato l'Adriatico di una corsa postale, noi abbiamo veduto immediatamente stabilirsi delle relazioni importantissime e vantaggiose a tutte le provincie italiane; i Baresi, o signori, sono arrivati subito a Milano, ed hanno trattato direttamente la vendita degli olii che i Milanesi erano obbligati due anni fa andare a comprare a Trieste; vi è stato quindi l'economia di un trasporto e di due provvisori.

Signori, noi ci troviamo alcune volte nel golfo di Taranto, tra la Lucania e la Calabria, ad avere i grani al prezzo di Odessa, precisamente per mancanza di trasporti, di comunicazione; quando voi avrete stabilite le comunicazioni fra quelle popolazioni, quando voi avrete potuto far agglomerare i prodotti immensi di quelle contrade nei punti marittimi, voi avrete con ciò reso un gran servizio alle Calabrie, ma avrete facilitato moltissimo il buon mercato in Italia.

Signori, mi perdonino un'altra considerazione; io vissi in mezzo a voi, e ne porto vanto e gloria; io mi ricordo quando voi riempivate a palate d'oro il pozzo di San Paolo per completare la strada ferrata dalla Liguria a Torino; io mi ricordo che il giorno in cui il primo convoglio dalla Liguria venne a Torino e da Torino andò in Liguria spari la sentita antipatia che c'era fra i due popoli; ebbene, io credo, o signori, che tra Torino e le Calabrie e tutta Italia quella simpatia che esiste sarà per diventare entusiasmo e che tutta la famiglia italiana si affratellerà sempre più per mezzo delle strade ferrate. (*Bravo! Bene!*)

Mi perdonerà l'onorevole generale Pinelli se parlo di strategia.

Io non sono che militare dilettante, ma però ho inteso tanto parlare di fatti di guerra, che ardirò dire una qualche parola.

Ieri il generale Bixio parlava di sbarchi possibili. Noi siamo in pace con tutti, non attacchiamo nessuno, e nessuno, credo, avrà l'ardire di attaccarci; ma le combinazioni del mondo, i contrasti nazionali, sono sempre grandi, abbiamo qualche cosa da fare ancora, abbiamo qualche cosa da finire; ebbene, signori, queste non sono mie proposizioni, sono idee d'uomini d'arte molto valenti, e di cui l'Italia si onora; ebbene, dico, c'è il sospetto che i nostri nemici tenteranno il mezzo di dividerci, se uno sbarco qualunque si facesse nei punti che i nostri nemici sanno essere i più deboli; se nelle Puglie, se sul Gargano, sopra un punto qualsiasi si scendesse con due o tre mila uomini, io confido nell'energia, nell'entusiasmo di tutte le nostre italiane popolazioni; ma se, sopraffatti dal numero i più vevoli, i più energici, i più volenterosi, quel nucleo potesse raccogliere intorno a sé quei quattro briganti che sono sparpigliati, se questo nucleo potesse essere afforzato da un nuovo sbarco, la cosa assumerebbe una certa gravità.

Signori, noi abbiamo d'uopo dell'entusiasmo di tutte le po-

polazioni, noi abbiamo bisogno di una retroguardia. Le truppe noi le richiameremo tutte sul Po; quel nucleo può rafforzarsi, può venire incontro verso il nord d'Italia, e allora bisogna che una parte del nostro esercito si stacchi per retrocedere. Come ognuno vede, questo sarebbe un gran danno per l'Italia. Bisogna che le Calabrie, che la Lucania, nell'entusiasmo d'affetto per la patria si spingano avanti in colonne serrate per combattere tutti i nostri nemici. Signori, l'affetto dei popoli si acquista con l'affetto, con la giustizia distributiva. Io non dubito dell'entusiasmo di quelle popolazioni; ma quelle popolazioni, dopo che si sono vedute da questo Parlamento man mano aggravare d'imposte, che accettano e che sono pronte a pagare; dopo che quelle popolazioni sono accorse spontanee sotto il vessillo nazionale; dopo che quelle popolazioni tutti i momenti pagano generosamente e regolarmente tutte le imposte, aspettano dalla prima rappresentanza nazionale un sorriso, aspettano che loro si stenda una mano amica e loro si accordi qualche milione per cominciare i lavori delle strade ferrate.

Dirò un'ultima parola, e cesserò di tediare le signorie loro. I nostri nemici vegliano, o signori. Noi abbiamo distrutto in due anni quattro dinastie ereditarie, noi abbiamo rotto uno strato del triregno, e dopo questo ci siamo assisi tranquilli, e non badiamo troppo a quel cumulo d'odii e di rumori che si è destato contro il risorgimento della nostra patria. Noi, signori, vel diceva benissimo l'amico Ferrari, abbiamo bisogno di essere amati, noi abbiamo bisogno di affetto dalle popolazioni. Questo affetto non possiamo averlo che colla giustizia distributiva e con buona amministrazione, ed io credo che sarà opera eminentemente politica che questo Parlamento sanzioni il progetto di legge che io ho presentato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pace.

PACE. Non ripeto ciò che tutti sanno e che abbastanza ha detto l'onorevole Plutino. Però mi sento in debito di ricordare come la causa nazionale fu iniziata nel continente meridionale dai miracoli di patriottismo delle provincie calabro-lucane. Quali riguardi esse meritano, lascio alle signorie loro di considerarlo. Grande è in me la lusinga che questo schema di legge troverà favore presso i rappresentanti del paese, ed essi, sono certo, non ritarderanno ai Calabresi d'un sol giorno l'annuncio che saranno ammessi a fruire i vantaggi che meritamente godono le più colte parti d'Italia. Quelle brave popolazioni con entusiasmo sentiranno emesso quel voto per cui si vedranno in poco tempo avvicinate al loro Re, al loro Parlamento, ai loro fratelli dell'alta Italia.

Il pensiero che non vi è stata proposta di linea di strade ferrate che non fosse approvata, anche tra le provincie che ne avevano ad esuberanza, mi fa pure nutrire la fiducia che, trattandosi solamente di anticipare un bene a provincie messe in trista condizione e che bene meritano della patria, non vi sia alcun deputato restio a votare le conclusioni della maggioranza della Commissione su questo schema di legge.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Si fecero da varii oratori appunti sulla mancanza di lavoro nelle provincie napoletane, sulla violazione dello spirito della legge, ed altri, ai quali forse sarebbe mio dovere di replicare; ma credo d'interpretare il desiderio della Camera coll'essere brevissimo e coll'attendere per rispondere un'altra occasione, sia che la discussione si prolunghi, sia che si presentino altre circostanze per parlare delle ferrovie napoletane.

Ora mi limiterò a quelle sole cose che possono influire sulla votazione dell'attuale progetto, esponendo intorno ad esso la mia opinione.

Questo progetto di legge non può avere altro motivo per essere accettato dalla Camera che un motivo politico. Io credo che gli onorevoli proponenti abbiano bene avvertito, come lo fece osservare l'onorevole relatore, che non può avere altro scopo che di troncargli indugi, di far sì che nella stagione invernale, in quella stagione in cui le popolazioni delle Calabrie maggiormente abbisognano di lavoro (terminando appunto adesso il raccolto delle olive che in quest'anno fu abundantissimo ed occupò perciò più del solito quelle popolazioni agricole), possano trovarlo nei lavori delle strade ferrate. Egli è evidentissimo che, senza questo motivo, sarebbe molto meglio il lasciar correre l'applicazione della legge tal quale.

È questo uno di quei motivi che possono essere apprezzati dal Parlamento, senza che io mi dilunghi intorno ad esso.

Cessato il raccolto delle olive che fino ad ora tenne occupate moltissime braccia, potrebbe esservi un momento critico per quelle popolazioni, un momento foriero di dolori e di sofferenze, se dovesse correre un intervallo di parecchie settimane, forse di qualche mese, senza che ai lavori agrari succedessero tosto quelli delle strade ferrate.

Egli è per ciò che io veggo di buon occhio, dal punto di vista politico, questo progetto di legge. Relativamente poi al pericolo che questa proposta possa impedire la concorrenza, non è per il quieto vivere che io ho data quella risposta che l'onorevole relatore ha creduto di dover riferire, ma è una mia coscienziosa opinione, la quale io ho tuttavia creduto dover esprimere in modo dubitativo, tanto più poi che, trattandosi di un progetto di legge col quale si vuol dare al ministro una facoltà che esce dal sistema regolare delle nostre leggi di amministrazione pubblica, la Camera intende bene che il ministro ha una posizione delicatissima, dalla quale egli non deve uscire se non quando siavi astretto da un'assoluta necessità, che in questo caso certamente io non potrei ravvisare. Questa delicatezza mi è tanto più imposta per la benevolenza colla quale la Camera si è degnata accordarmi parecchie altre volte dei voti di fiducia.

Io dirò adunque che la questione sta tutta nel vedere se il concedere questi tronchi di strada ferrata alla società Adami, a termini dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1861, possa precludere la via a che altri vengano a fare delle offerte sopra gli altri tronchi che saranno nel seguito messi all'incanto; imperocchè, se l'appalto fatto ai signori Adami e soci in virtù di quest'articolo 25, per i primi tronchi da Taranto e da Reggio, non precluderà l'adito ai concorrenti agli altri lavori, l'effetto che se ne avrà sarà vantaggioso piuttosto che contrario: infatti, se altri vorranno concorrere, che cosa accadrà? Che i signori Adami avranno maggior interesse che altri ad avere essi questi lavori, a non vederseli scappar di mano, perchè oramai avranno là un impianto di personale, di materiale, avranno già fatto delle spese generali per intraprenderli con la prontezza che è reclamata dai bisogni di quelle provincie.

Quindi è che, se altri verranno a fare delle offerte, i signori Adami saranno probabilmente spinti ad offrire un ribasso maggiore, dal che ne verrà un utile per il Governo. La questione dunque, lo ripeto, è tutta nel sapere se questo appalto eccezionale tratterà altri dal concorrervi. La Camera intende che questa è una questione tutta opinativa, nella quale io posso esprimere la mia opinione, ma non colla certezza che questa sarà poi confermata dal fatto.

E la mia opinione è che, dando questo appalto, procaccieremo lavoro per parecchi mesi a popolazioni che ce ne saranno riconoscenti, ed avremo agio di eseguire gli studi di sezioni più lunghe per divenire a più grossi appalti nel seguito.

Ora, siccome io credo che lavori di quel genere sia di grande interesse che siano affidati ai grandi appaltatori forniti di larghi capitali e di larghi mezzi di esecuzione, così ritengo che cotesti imprenditori non saranno spaventati, come potrebbe accadere a piccoli concorrenti, a piccoli lotti, dall'impianto che i signori Adami e soci potranno aver fatto per 40 o 50 chilometri di strada in costruzione e che quindi concorreranno. E se altri appaltatori concorreranno, allora credo che questo appalto eccezionale sarà piuttosto vantaggioso che dannoso, perocchè appunto i signori Adami e soci avranno più interesse di non lasciarsi sorpassare, e faranno probabilmente dei ribassi maggiori.

Ripeto dunque che la questione sta tutta nel giudicare se verranno o non verranno altri attendenti; e su questa proposta la Commissione intende come si possa non avere un'opinione assoluta, ed io credo di adempiere ad un dovere di coscienza esprimendo la mia dubitativamente.

Quanto poi all'eseguire 150 chilometri delle strade comprese nella concessione Adami nel decorso dell'anno 1862, senza dilungarmi maggiormente per non tediare la Camera e protrarre questa discussione, io posso assicurarla, e in altra circostanza proverò meglio la mia asserzione, che questa cifra di 150 chilometri sarà, io lo spero, sensibilmente oltrepassata.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Se la Camera desidera d'andare ai voti, mi tacerò. (*Parli! parli!*)

Siccome però sono stato citato in causa dall'onorevole Ballanti a proposito della mia relazione presentata sul progetto di legge del luglio 1861, avrei voluto dire due parole di risposta per mostrare come il presente progetto non discorda nello spirito di quella legge, e non ne perturba l'economia.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Non siamo in numero.

PRESIDENTE. Per discutere non fa bisogno di essere in numero.

ALLIEVI. L'argomento principale che si è fatto valere contro l'attuale progetto di legge, l'argomento contro il quale lo stesso signor ministro ha creduto di dover dirigere principalmente le proprie osservazioni, è che col presente progetto si viene a limitare la concorrenza, che intendimento della legge sancita nel luglio passato era di salvare la guarentigia della concorrenza, e che però, venendo a mancare questa guarentigia, è perturbata l'economia della legge. Convegno benissimo che non è questione di quantità, che se anche l'autorizzazione per un milione di lavori dovesse alterare il principio generale della concessione primitiva, quest'autorizzazione non dovrebbe accordarsi.

Ma, signori, qual è l'economia del disegno di legge votato dalla Camera in luglio? Non era già intendimento della legge di creare una concorrenza qualsiasi, una concorrenza in condizioni ordinarie, mai no; se noi avessimo stabilito tali condizioni di concorrenza ordinaria, noi non avremmo accordato alcun vantaggio ai concessionari.

Voi dovete sapere come la convenzione col signor Adami e soci è uscita da laboriose trattative, come ella fu una transazione, per la quale i concessionari rinunziarono a

maggiori vantaggi a cui essi credevano aver assolutamente diritto.

Ora, qual è la maniera di concorrenza che ha voluto stabilire la legge del luglio ultimo scorso? È una concorrenza, la quale ha per iscopo unicamente di correggere gli errori più gravi e le differenze troppo notevoli che potevano occorrere tra il prezzo d'aggiudicazione dei lavori ed il loro costo effettivo.

Infatti i concessionari non si presentano agli incanti nelle condizioni di una concorrenza ordinaria; essi hanno una preferenza in questo senso che nessuno possa togliere loro i lavori, se non quando si faccia un ribasso del 5 per 100 almeno; che i prezzi sieno fissati preventivamente d'accordo con loro, e che, se l'accordo non è conseguito, la fissazione del prezzo, sulla proposta contraddittoria del Ministero e dei concessionari, si rimetta alla decisione di arbitri.

Ora, domando io, la presente concessione altera le condizioni di questa concorrenza? Mai no! Anzi, io dico, le migliora. Imperocchè noi ci presentiamo a fare delle strade ferrate in paese nuovo, dove si ignorano molti elementi di costo, molti elementi di spesa. Ora i prezzi che noi dobbiamo stabilire, su cui aprir l'asta, sono tanto più incerti, quanto minore è la cognizione di questi elementi positivi.

Gli operatori medesimi del Governo, i quali sono chiamati a decidere di circostanze economiche affatto loro ignote, gli operatori del Governo medesimo non saprebbero quando un prezzo sia basato sopra dati veramente positivi, o quando invece sia basato sopra dati meramente ipotetici.

Ma allorchè il Governo ha potuto, mediante un preliminare assaggio dei lavori, sperimentare qual sia il vero costo, qual sia la vera condizione delle opere; allorchè il Governo è padrone, per raggiunger questo scopo, di dettare tutte le condizioni ch'egli crede più opportune ai concessionari; allorchè egli può entrare, per così dire, nei minuti particolari di tutti i loro conti, obbligarli a presentare delle liquidazioni dettagliatissime, in questi primi esperimenti il Governo trova le cognizioni più efficaci per poter in seguito pronunziare il prezzo di proposta delle sue perizie.

Ma vi ha di più. Questa maggiore ampiezza di cognizioni, questa, direi, maggiore conoscenza dei fatti, giova solo al Governo, giova solo ai concessionari, e non giova anche ai terzi concorrenti? Questi ultimi, quando avranno veduto che il prezzo è stato accettato da coloro i quali conoscono le condizioni particolari dei luoghi, con tanto maggior coraggio si affideranno a misurare l'estensione del ribasso a cui vogliono esporsi. Però io credo che sia bene di tenersi in mente che la concessione originaria non voleva stabilire una concorrenza in condizioni ordinarie, ma voleva stabilire una tale concorrenza, la quale fosse sufficiente guarentigia agli interessi dello Stato. E non discordano le mie parole da questo concetto; niente affatto.

La relazione dice: « Ottenuta la prima aggiudicazione, questi concessionari si troveranno in una posizione più favorevole. » Questa circostanza non era dissimulata dalla relazione d'allora; anzi la Commissione ed io, come suo relatore, abbiamo detto francamente: sì, i concessionari debbono trovarsi in una condizione più favorevole.

Noi volevamo fare una concessione, una concessione seria. Se dunque fosse stato interesse della Commissione d'allora di dissimulare, per così dire, i vantaggi che potevano avere i concessionari dalle condizioni di preferenza che a loro erano concesse, la Commissione non ne avrebbe espressamente fatto cenno nella relazione.

Tutte le proposte che furono riportate dalla Commissione

erano quelle che tendevano ad escludere in modo assoluto la concorrenza; e se l'onorevole signor Ballanti vuol porre alla prima parte della mia relazione che ha letta, egli si persuaderà facilmente come effettivamente tutte quelle proposte avessero tendenza ad escludere ogni maniera di concorrenza.

Io non aggiungerò che due parole per spiegare l'origine di questo articolo 25, sul quale ora s'innesta, per così dire, l'attuale progetto di legge.

Quando la convenzione conclusa per le strade ferrate dell'Italia meridionale sollevava per la sua accettazione delle grandi difficoltà, volendo il Governo dar prova. . .

BALLANTI. Domando la parola.

ALLIEVI. . . delle sue disposizioni favorevoli ai desideri delle popolazioni siciliane, il ministro dei lavori pubblici, sotto la propria responsabilità, senza autorizzazione alcuna, decretò alcuni primi lavori di strade ferrate nell'isola. Egli prese alcuni progetti che erano stati, fors'anche informalmente, abbozzati dai concessionari delle ferrovie meridionali e intraprese una piccola porzione di lavori; credo si trattasse di due chilometri di strada ferrata. Un progetto più costoso e complicato per la stazione di Palermo era stato messo da parte, appunto perchè il ministro non voleva troppo impegnarsi in questa via di lavori intrapresi sotto la unica sua responsabilità.

Questi lavori erano già iniziati, e si dovevano quindi proseguire per altri otto o dieci chilometri. Il ministro, il quale desiderava sciogliersi con una concessione generale anche dalla responsabilità che gli veniva da questi lavori già assunti, e desiderava pure di provare in qualche modo ai concessionari come non fossero avverse le sue intenzioni a loro riguardo, assenti ad una immediata assunzione di opere, e di comune accordo si venne quindi alla creazione di quest'articolo 25. In quest'articolo veramente non si pensò che alla Sicilia. I fatti su cui la Commissione aveva fermata la sua attenzione erano puramente relativi alla Sicilia.

Non si pensò per nulla allora alla condizione delle ferrovie dell'Italia continentale. Si sperava, come sempre, che il tempo corresse meno veloce, meno rapido; avviene invece che le operazioni preliminari ci portino via più del tempo che forse non si poteva prevedere; e sono occorse cagioni straordinarie di ritardo anche indipendenti affatto dalla volontà del signor ministro, per cui gli operatori spediti in quelle provincie non hanno potuto intraprendere gli studi se non qualche mese dopo che essi già si trovavano sul luogo. Egli si deve unicamente a questo fatto, dell'esservi sul luogo ingegneri incaricati dei lavori e del non vedersi incominciare i lavori medesimi, il sollevarsi di quella specie di inquietudine, non la chiamerò diffidenza, di quella specie d'inquietudine di cui si parlava testè tra le popolazioni delle generose provincie di Basilicata e delle Calabrie.

Io credo che il presente progetto di legge, accelerando questi lavori, presenti una grandissima utilità, una utilità politica rispetto alle provincie meridionali su cui non voglio rivivere dopo quanto fu detto; ma vi è un'altra utilità la quale non è nell'intento di soddisfare unicamente al desiderio dei Calabresi, ma si debbe giudicare dall'importanza politica che hanno queste strade per l'Italia.

Si tratta di accelerare il momento in cui dall'estrema punta di Reggio si potrà venire su nel cuore della Penisola; si tratta di mettere in comunicazione tutta l'Italia con le sue parti estreme non solo, ma si tratta che per quella strada, arrivando a Reggio, noi ci appuntiamo in faccia a Messina, dove affluiscono tutte le strade della Sicilia; si tratta di ac-

celerare il momento in cui noi potremo meglio riunire all'Italia anche quell'isola. Le isole, o signori, sono sempre troppo lontane, e noi dobbiamo fare ogni sforzo per riunirle a noi, per farle diventare parte del continente italiano.

Dunque lo accelerare i lavori anche per questo aspetto è di una grandissima importanza; pericolo assolutamente non ve ne ha nessuno nel presente progetto di legge; nè il medesimo è in contraddizione con lo spirito di quella legge che si votava dal Parlamento nella scorsa estate.

AVEZZANA. Come deputato di una di quelle nobili provincie dell'Italia meridionale, sorgo collo scopo di appoggiare questo progetto di legge. Già altri prima di me eloquentemente svolse i vantaggi economici e politici del progetto medesimo, nè io potrei addurre più validi e gravi argomenti in proposito.

L'onorevole Plutino ed altri deputati già saviamente e con tutta evidenza li hanno esposti alla Camera.

Io appoggio questo progetto di legge, e dichiaro che appoggerò sempre qualunque altra proposta che miri a dar lavoro alle popolazioni, perchè col lavoro si procaccia loro il pane e si rendono così amanti sinceri del paese e delle istituzioni nostre.

L'uomo che lavora si procaccia e gode il benessere ed ama il suo paese, perchè il suo paese fa qualche cosa per lui; io quindi, lo ripeto ancora, sosterrò sempre qualunque progetto di legge che tenda a dar lavoro alle nostre popolazioni, e nello stesso tempo procuri tutti quei vantaggi commerciali e strategici di cui abbiamo tanto bisogno nelle attuali circostanze.

Soggiungerò anzi che tanto sono persuaso dell'utilità di questo progetto di legge, che lamento sommamente che non si sia pensato prima a questi lavori, e non si siano incominciati e messi in opera quindici mesi fa.

Laonde dirò, senza tema di andare tropp'oltre, che, se la preveggenza degli uomini che allora erano al potere fosse arrivata sino a prevedere e provvedere opportunamente, forse non avremmo a lamentare i danni di quella disgraziata reazione. Se quindici mesi fa, quando avemmo la ventura di annodare quelle provincie al rimanente d'Italia, quelle nobili provincie abitate da uomini generosi, quali io ho conosciuto nel poco tempo io cui ho avuto la fortuna di vivere fra loro, fossero state trattate come terre popolate dai nostri fratelli, certamente si sarebbero risparmiati molti dolori, e non avremmo veduto migliaia d'illusi, mancanti di lavoro, ingrossare le masnade di quei malvagi borbonici, nè noi avremmo a lamentare di essere stati obbligati da una dura e pur crudele necessità di fucilare i propri fratelli.

L'Italia, incamminandosi per la terza volta a far meravigliare il mondo per le opere sue, non avrebbe a deplorare queste disgrazie, quante volte gli uomini che stanno al potere ne avessero studiato le necessità ed aperto il commercio con opportuni lavori pubblici, i quali avrebbero assicurato il pane ai più e reso il popolo nella sua gran massa affezionato alla causa nostra. Si dirà: ma dove prendere i denari? Signori, quanti milioni non avete sprecati per trionfare della reazione!

E qui permettete che io mi valga dell'occasione che ho la parola per manifestarvi uno dei più grandi dolori che ho nel cuore, che ho tenuto chiuso per molto tempo e che bisogna che io sfoghi oggi.

Quella necessità di reprimere e di usare estremo rigore è cosa che mi ha indegnato in segreto, e di cui non ho potuto far motto agli uomini del potere, giacchè non ho alcuna comunicazione con essi. Questi sono mali di cui la nostra Italia,

che, come ho detto, è sul cammino di un glorioso avvenire, non doveva esser contaminata. (*Bisbigli*) Ed io approfitto di questa circostanza per consigliare al potere a metter senno, onde, migliorando le nostre condizioni economiche, non sia obbligato a cadere negli errori delle disposizioni passate.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Avezzana ch'egli esce dalla questione.

AVEZZANA. Conosco che mi allontano dalla questione, ma permetta. . .

PRESIDENTE. Lo prego di non rientrarvi, perchè altrimenti, se qualche ministro risponderà, ed altri. . .

AVEZZANA. Conosco che mi separo dalla questione, ma questo l'ho detto accademicamente.

PRESIDENTE. Perdoni. Non si fanno questioni accademiche qui; si tratta di un progetto di ferrovie.

AVEZZANA. Ho solamente voluto dir questo, perchè credo che sia nell'interesse della nazione che sia avvertito almeno per occasione.

Del resto, ripeto, io appoggio questo progetto, e appoggerò tutti quelli che hanno questo scopo; e prego la Camera di unirsi a me per approvarlo.

La seduta è sciolta alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguìto della discussione sul progetto di legge per la concessione di un tronco della ferrovia calabrese.

Discussione dei progetti di legge:

2° Convalidazione di regii decreti relativi all'ammissione di sottotenenti nei corpi del genio militare e dell'artiglieria;

3° Costruzione di un carcere cellulare a Sassari;

4° Svolgimento della proposta di legge del deputato Levi per istabilire un asilo agricolo-industriale in cui ricoverare i fanciulli rimasti orfani nei fatti del brigantaggio;

5° Relazione di petizioni.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione sul disegno di legge per convenzioni postali colla Grecia e colla Svizzera. — Verificazione di due elezioni. — Seguìto della discussione generale del disegno di legge per la costruzione della ferrovia da Taranto a Reggio, in Calabria — Repliche del deputato Ballanti in opposizione del progetto — Osservazioni, e voto motivato proposto dal deputato Conti contro il progetto — Considerazioni dei deputati Nisco, Plutino e Susani, in difesa della proposta legge — La proposizione del deputato Conti è rigettata, e l'articolo 1 è approvato — Aggiunta del deputato Silvestrelli all'articolo 2, oppugnata dal ministro per i lavori pubblici e dal relatore Susani, e rigettata — Approvazione dell'articolo 2, ultimo. — Incidente sulla discussione (rinviata) del disegno di legge per la costruzione di un carcere cellulare a Sassari. — Presentazione di tre disegni di legge del ministro per la guerra, e di due del ministro per le finanze: spesa di un milione per la costruzione di una tettoia; spesa per formazione di una carta delle provincie di Napoli e Sicilia; spesa per demolizione di forti, e per formazione di una piazza d'armi a Messina; contratto di enfiteusi per edificio in Napoli, a Chiaia; vendita di armenti di una tenuta delle Puglie. — Discussione del disegno di legge per l'ammissione di uffiziali nei corpi dell'artiglieria e del genio — Emendamento del deputato D'Ayala all'articolo unico, oppugnato dal ministro della guerra — L'articolo è approvato. — Votazione ed approvazione dei due schemi discussi. — Svolgimento del disegno di legge del deputato Levi per adozione nazionale dei figli di coloro che caddero negli scontri col brigantaggio — Si oppone il deputato Sanguinetti, e lo appoggiano i deputati Alfieri, Minervini, Macchi e Mancini — È preso in considerazione.*

La seduta è aperta all'una e tre quarti pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

MISCHI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7943. Le Giunte municipali di San'Elpidio e di Marano, provincia di Ascoli, aderiscono alla protesta sporta dal municipio di Fermo colla petizione registrata al numero 7909.

7944. Ventotto abitanti di Sampierdarena, circondario e provincia di Genova, esposte le cagioni e l'entità dei danni

derivanti dall'estrazione di arene e sabbie dal lido del mare, non che l'insufficienza e l'inadempimento dei rimedi adottati, invocano provvedimenti più efficaci.

7945. La Giunta municipale di Saponara, provincia di Basilicata, domanda che quel comune sia sede della giudicatura mandamentale.

7946. I consiglieri comunali di Trecchina, provincia di Basilicata, dichiarano false le accuse mosse contro il sindaco di quel municipio.

7947. Lupo Giuseppe, di Alpignano, provincia di Torino,